

80

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge <sup>inviata</sup> presentata nella tornata del 13. Marzo 1866. alla Commissione  
d'inchiesta Parlamentare ~~del~~ <sup>del</sup> Ministro sull' Ammine dello Stato, / Del Deput. Sianciani,

OGGETTO

Ammine Comunale e Provie

Relatore

Approvata nella tornata del

186

ar

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato **PIANCIANI**

Riforma dell'Amministrazione provinciale e comunale.

Preso in considerazione nella tornata  
del 13 marzo 1866 (1)

#### Dei doveri dei comuni.

È dovere dei comuni combinare le forze individuali dei comuni in una collettiva per il maggior vantaggio morale e materiale di loro, degli altri comuni e della nazione.

I comuni nell'adempimento di questo dovere debbono conformare la loro condotta a tutto ciò che nelle forme volute dalla legge e nelle attribuzioni riconosciute dalla medesima sia stato prescritto:

- 1° Dalle leggi generali dello Stato;
- 2° Dal convenuto dei loro rappresentanti nella provincia;
- 3° Dal potere giudiziario.

#### Doveri verso i cittadini.

Sono a carico del comune:

- 1° I figli di genitori ignoti infino a che non siano in grado di provvedere a loro stessi;
- 2° Eguualmente gli orfani mancanti di altri mezzi di sussistenza;

(1) Da esaminarsi dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sulle amministrazioni dello Stato.

3° I malati che non possono essere assistiti dalle rispettive famiglie;

4° Gl'impotenti al lavoro che manchino di altri mezzi di sussistenza.

Il comune deve assistenza :

1° Alle famiglie nelle quali i genitori non potessero adempiere ai loro doveri verso i figli;

2° Agl'individui che per circostanze indipendenti dalla loro volontà mancassero di lavoro e di ogni altro mezzo di sussistenza.

Il comune deve provvedere :

1° Alla pubblica istruzione;

2° A rimuovere ogni ostacolo, ed accordare ogni possibile incoraggiamento al lavoro, industria e commercio;

3° A favorire quelle oneste ricreazioni che giovino ad accrescere la pubblica morale, ad avvicinare fra loro i cittadini.

Il comune deve garantire :

1° La morale pubblica;

2° La pubblica sicurezza;

3° La salubrità;

4° La libertà individuale dei cittadini.

#### **Doveri verso gli altri comuni.**

Ogni comune deve agli altri assistenza nell'adempimento dei loro doveri verso i cittadini, i comuni, la nazione.

Deve ciascun comune, nei limiti dei propri espedienti, contribuire a tutto ciò che ad un altro possa riuscire di vantaggio.

Ciascun comune deve rigorosamente astenersi dal fare qualsiasi cosa che ad un altro riesca di danno.

Ogni comune è tenuto a concorrere con altri in tutto ciò che sia riconosciuto di reciproca utilità.

Ciascun comune è responsabile verso la provincia della quota d'imposta che gli è stata attribuita.

#### **Doveri verso la nazione.**

È dovere di ciascun comune di concorrere alla vita e prosperità nazionale.

Nell'interesse dell'esistenza nazionale riconosciuto dal potere legislativo della nazione, deve ciascun comune sacrificare qualsiasi interesse della collettività comunale, o dei singoli che ne fanno parte.

Nessun comune può fare cosa dannosa alla prosperità nazionale.

Ciascun comune deve fare ciò che torna utile alla

prosperità nazionale, quando si combini colle necessità della propria esistenza.

Deve ogni comune, a promuovere la prosperità nazionale, assoggettarsi a quei danni diretti che nel vantaggio generale abbiano un adeguato compenso.

Ad accrescere la prosperità nazionale deve ciascun comune assoggettarsi a quei sacrifici che siano compatibili coi suoi doveri verso i propri amministrati.

Ciascun comune deve nella propria circoscrizione garantire della sua forza collettiva:

1° La osservanza delle leggi nazionali, il rispetto ai rappresentanti dell'autorità governativa nell'esercizio delle loro funzioni, nelle forme, ed all'oggetto che la legge ha determinati;

2° La esecuzione delle risoluzioni del potere giudiziario nei termini, e nelle forme che la legge ha prescritto.

La legge determina i casi nei quali le associazioni dei comuni debbono concorrere all'adempimento dei doveri dei singoli, e lascia in loro facoltà di fare ciò in ogni altro.

## TITOLO I.

### Divisione del territorio dello Stato e autorità governativa.

#### Art. 1.

Lo Stato si divide in comuni politici.

L'associazione ordinaria dei comuni costituisce la provincia.

L'associazione straordinaria il consorzio.

#### Art. 2.

In ogni provincia vi è un rappresentante del potere esecutivo col nome di prefetto.

Egli provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi, ed alla esecuzione delle decisioni dell'autorità giudiziaria, alla direzione dei servizi riservati allo Stato.

A tale effetto ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

In via preventiva l'azione dei prefetti si eserciterà amministrativamente.

In via repressiva il prefetto a mezzo dei suoi sostituti ricorrerà sempre all'autorità giudiziaria, sia si tratti di individui, sia di enti morali o collettivi.

#### Art. 3.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il sostituto che a ciò sia destinato.

Art. 4.

In ciascun comune politico il prefetto sarà rappresentato da un suo sostituto.

Art. 5.

I prefetti e loro sostituiti potranno sempre e da chiunque essere chiamati a render conto del loro operato presso l' autorità giudiziaria per titolo di usurpazione od abuso od altra offesa qualunque alle leggi, ai diritti dei cittadini, o dello Stato.

Presso ogni prefetto o sostituto distaccato in un comune sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà sottoposta all' approvazione del Senato, e della Camera dei deputati.

## TITOLO II.

### Dell' amministrazione comunale.

#### CAPO I.—*Del comune politico.*

Art. 6.

Ogni comune politico ha un Consiglio comunale, ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario, un contabile, un esattore ed un ufficio comunale.

Art. 7.

Ogni comune politico deve contenere non meno di cinquantamila abitanti.

Nei comuni politici saranno compresi quelli attuali che non volendo fondersi nei medesimi saranno considerati come comuni amministrativi. Essi rimarranno, sotto la tutela del comune politico del quale fanno parte.

Art. 8.

Il Consiglio è composto di settanta membri. Ciascun comune amministrativo ne nomina uno.

Art. 9.

La Giunta municipale si compone del sindaco, otto assessori, quattro supplenti.

Art. 10.

Ciascun comune amministrativo che vorrà fondersi nel comune politico, del quale fa parte, potrà farlo ogniqualvolta la maggioranza dei suoi elettori vi venga; ma nessun nuovo comune amministrativo potrà costituirsi senza una legge.

Art. 11.

Costituiti i comuni politici a forma di quanto viene stabilito nelle disposizioni transitorie, nessuna variazione potrà avere luogo, se non che per legge.

## Art. 12.

Nessuna legge potrà farsi in proposito se non che col consenso dei comuni interessati; e in caso di dissenso fra loro, prima di averne esaminate e discusse le ragioni. In nessun caso potrà un comune ridursi ad una popolazione inferiore a quella di cinquantamila abitanti.

CAPO II. — *Dei comuni amministrativi.*

## Art. 13.

Il comune amministrativo sarà costituito secondo le norme prescritte dalla legge del 20 marzo 1865.

## Art. 14.

I componenti il comune amministrativo concorreranno nelle spese del comune politico nella stessa proporzione di ogni altro individuo del medesimo.

## Art. 15.

Resta nelle attribuzioni della rappresentanza del comune amministrativo di ripartire i pesi a forma delle regole stabilite, e colle riserve indicate nella legge succitata.

## Art. 16.

L'amministrazione del comune politico è tenuta a provvedere a tutte le spese dei comuni amministrativi non meno di quello che per tutti gli altri cittadini.

## Art. 17.

Tutti i servizi municipali si eseguiranno egualmente nell'intero comune; in quelli amministrativi il sindaco, la Giunta, ed il Consiglio locale eseguiranno su tutto una particolare sorveglianza.

## Art. 18.

Il comune amministrativo potrà provvedere direttamente ad altre spese, che credesse di suo speciale interesse, a forma sempre della legge succitata.

## Art. 19.

Le ingerenze affidate per quella legge ai prefetti nei comuni amministrativi saranno esercitate dai sindaci del comune politico; quelle delle deputazioni provinciali dalla Giunta municipale; quelle dei Consigli provinciali dai Consigli comunali; quelle riservate al Consiglio di Stato dal Consiglio provinciale.

## Art. 20.

Di tutte le vertenze che potessero insorgere fra i comuni amministrativi e politici, giudicheranno le deputazioni provinciali; potrà dalle loro risoluzioni ricorrersi al Consiglio.

CAPO III. — *Delle elezioni.*

## Art. 21.

I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che

hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che sappiano leggere e scrivere.

Art. 22.

Per l'esercizio del diritto elettorale sono considerati come cittadini o equiparati ai medesimi tutti quelli che abbiano domicilio d'origine nel comune e non vi abbiano rinunciato; tutti gl'Italiani, che avendo rinunciato al domicilio di origine in altro comune, dichiarino di volersi domiciliare in quello ove dimorano; gli esteri che dichiarino di volere domiciliarsi nel comune, e vi dimorino da un anno; chiunque abbia un possesso, un'industria, un commercio qualunque nel comune da oltre un anno, paghi per dazi municipali non meno di 200 lire all'anno.

Art. 23.

Sono eleggibili tutti gli elettori dell'età di anni 25 compiuti, purchè forniti dell'istruzione primaria, eccettuati:

I funzionari o impiegati di Governo civili e militari;  
Coloro che ricevono stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno appalti od altri interessi dipendenti dalle amministrazioni comunali, che ne hanno il maneggio del denaro, e che non ne abbiano reso il conto; e coloro che abbiano liti vertenti col comune.

Art. 24.

Le donne aventi l'età e l'istruzione richiesta negli uomini, quando paghino in proprio una tassa municipale non minore di lire 50 annue, ed abbiano l'amministrazione della loro proprietà, e la gestione di qualsivoglia negozio, saranno elettori ma non eleggibili.

Art. 25.

Non saranno nè elettori nè eleggibili gl'interdetti o soggetti a consulente giudiziario; coloro che sono in stato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni finchè non abbiano pagato interamente o secondo un concordato i loro creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali, ed a particolari interdizioni mentre scontano la pena; finalmente i condannati per furti, frodi, e attentati ai costumi. Gli eletti pei quali si verificasse in seguito alcuna delle indicate condizioni, cesseranno immediatamente dal loro ufficio.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero, ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta.

## Art. 26.

I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio comunale per la sessione di primavera.

## Art. 27.

La lista deve indicare accanto al nome di ogni individuo :

- 1° Il giorno e luogo della nascita sua ;
- 2° Il titolo o qualità che gli conferisce il diritto elettorale nel comune.

## Art. 28.

Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico, che questa sarà depositata in una sala del comune per giorni 8, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla, e presentare all'amministrazione comunale quei reclami che crederà di suo interesse.

## Art. 29.

La lista, previo esame dei reclami presentati, sarà riveduta e deliberata dal Consiglio, e quindi nuovamente pubblicata in conformità dell'articolo precedente per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi, che il Consiglio vi avrà aggiunti o cancellati; sarà dato avviso al pubblico che vi è diritto a reclamo nel termine di giorni dieci da quella scadenza avanti prefissa.

Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

Una copia della lista sarà serbata nella segreteria del comune.

## Art. 30.

Ogni cittadino potrà reclamare alla Corte della provincia l'iscrizione ommessa di un cittadino nelle liste elettorali, ovvero la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non che per qualunque altro errore, che nella loro formazione fosse incorso.

Ai reclami dovrà essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatto dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al reclamo, ed in caso diverso devoluta agli uffici locali di carità.

## Art. 31.

Niuno dei reclami accennati negli articoli antec-

denti sarà ammesso se proposto da un terzo, o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi era interessata, la quale avrà dieci giorni a rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 32.

La Corte provinciale pronunzierà sui reclami menzionati nell'articolo 30 nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi sieno proposti dall'individuo stesso che vi ha interesse, o dal suo mandatario: e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso nell'articolo precedente, dove siano fatti dai terzi, o d'ufficio; le ragioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 33.

Il ricorso alla Corte sarà deciso sommariamente ed in via d'urgenza senza che vi sia d'uopo del ministero di causidico, o avvocato; o sulla relazione che ne sarà fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte reclamante, il suo difensore, ed il difensore del comune.

Art. 34.

La Giunta municipale farà eseguire sulle liste le rettifiche ordinate dalle sentenze delle Corti.

Art. 35.

Alle liste deliberate dai Consigli comunali, o riformate dalla Corte provinciale, non si faranno fino alla revisione dell'anno successivo altre correzioni fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsi in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 36.

Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Art. 37.

Un manifesto della Giunta, pubblicato 15 giorni avanti indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione.

Art. 38.

Gli elettori di un comune politico, che non fanno parte di comuni amministrativi, concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni consigliere. Quelli di ciascun comune amministrativo concorrono tutti egualmente all'elezione de' loro consiglieri; e per il Consiglio del comune politico, del quale fanno parte, nominano il consigliere che deve rappresentarli.

Art. 39.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto in iscritto.

Art. 40.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea: il

comune si divide in sezioni: ogni sezione comprende 300 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri. (80)

Art. 41.

Avranno la presidenza degli uffici provvisori delle adunanze elettorali, il sindaco, gli assessori, ed in caso d'impedimento i consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani di età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L'ufficio nominerà il segretario, che avrà voce consultiva.

Art. 42.

La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi, e la lista dei consiglieri che rimangono in ufficio dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 43.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggiore numero di voti.

L'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo avente voce consultiva.

Art. 44.

Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore, che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente, e l'ultimo scrutatore sarà colui, che dopo gli eletti ebbe maggior numero di suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinuncia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 45.

Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni, o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 46.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri: è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 47.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno trovarsi sempre presenti alle operazioni elettorali.

Art. 48.

Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in una

(82) **adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio di ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del Codice penale.**

**Art. 49.**

Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di lire 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto, ed anche col carcere da sei a trenta giorni.

**Art. 50.**

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio, s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prova di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altri tumulti.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

**Art. 51.**

Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

**Art. 52.**

Niuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al presidente.

**Art. 53.**

Il presidente e gli scrutatori, dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza della Corte di appello, con cui si dichiarasse che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze.

**Art. 54.**

Aperta la votazione per l'elezione dei consiglieri, il presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente che la depona nell'urna.

**Art. 55.**

A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò desti-

nata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. 56.

Ad un'ora dopo mezzodi, semprechè sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato.

Eseguite queste operazioni, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Art. 57.

La tavola cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario dev'essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 58.

Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 59.

Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 60.

Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Art. 61.

Ove il numero degli elettori esiga la divisione in sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il presidente della sezione principale proclama il risultato della elezione.

I membri dell'ufficio principale, in concorso dei presidenti delle sezioni, redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Art. 62.

Si avranno per non iscritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi: la scheda resterà valida nelle altre parti.

## Art. 63.

Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

## Art. 64.

S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

## Art. 65.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuno dei congiunti di cui all'articolo 25, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovine dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

## Art. 66.

L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti, e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno lo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i reclami insorti e delle decisioni proferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali reclami saranno munite del *visto* dai membri dell'ufficio, ed annesse al verbale.

Il processo verbale dell'elezione è indirizzato alla deputazione provinciale fra tre giorni dalla sua data. Nei comuni amministrativi sarà invece indirizzato al sindaco del comune politico.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La Giunta nello stesso termine di giorni tre pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

## Art. 67.

Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso al Consiglio comunale. Nei comuni amministrativi dalle sue decisioni può ricorrersi al Consiglio del comune politico. Quando la decisione di Consigli comunali versi sulla capacità legale di essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica.

## Art. 68.

L'articolo 48 e susseguenti saranno affissi alla porta delle elezioni in carattere maggiore e ben leggibili.

## Art. 69.

Le disposizioni del presente capo sono applicabili egualmente ai comuni politici, ed a quelli amministra-

13  
tivi per tutto ciò in che non sia stato espressamente (80)  
diversamente disposto.

CAPO IV. — *Dei Consigli comunali.*

Art. 70.

I Consigli comunali si adunano in Sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima in marzo, aprile o maggio.

La seconda in ottobre o novembre.

Art. 71.

La Giunta municipale, nella sua maggioranza o a richiesta di un terzo dei consiglieri, può riunire straordinariamente il Consiglio comunale per deliberare sopra oggetti particolari, che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

Art. 72.

La convocazione dei consiglieri dev' essere fatta a domicilio per avviso scritto.

Art. 73.

L'avviso per le Sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per essa.

Per le altre deve farsi in modo, che i consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso deve specificare gli oggetti dell'adunanza.

Art. 74.

Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità dei cittadini, ad eccezione, pei comuni amministrativi, di quelle che dipendono dai politici; per tutti, di quelle che dipendono dall'amministrazione provinciale, e pei quali ai Consigli di entrambi i comuni è riservata la sorveglianza.

Art. 75.

Il Consiglio comunale nella Sessione di autunno:

Elegge i membri della Giunta municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale.

Art. 76.

Nella Sessione di primavera:

Rivede e stabilisce le liste elettorali;

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

Art. 77.

Tanto il sindaco quanto gli altri membri della Giunta,

di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi trovandosi in ufficio potrà presiedere al Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

Art. 78.

Nell'una e nell'altra Sessione, il Consiglio comunale in conformità della legge e dei regolamenti; delibera intorno

1° Agli uffizi, agli stipendi, all'indennità, ed ai salari;

2° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degl'impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale;

3° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto dei lasciti e doni;

4° Alle alienazioni, alla cessione di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra dritti di proprietà e di servitù;

5° Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio; alla creazione di prestiti; alla natura degli investimenti fruttiferi; alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali per le istituzioni che appartengono al comune; come pure ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7° Alla destinazione dei beni, e degli stabilimenti comunali;

8° Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9° Al concorso del comune all'esecuzione d'opere pubbliche, ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10. Alle nuove e maggiori spese ed allo storno dei fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11. Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12. Ai provvedimenti occorrenti alla pubblica sicurezza da adottarsi in conformità delle leggi, e coll'approvazione del prefetto.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti, che

sono propri dell'amministrazione municipale, e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco.

Art. 79.

Le sedute del Consiglio comunale saranno pubbliche; per risoluzione del Consiglio potranno tenersi a porte chiuse quelle soltanto nelle quali si tratti di questione di persone.

Art. 80.

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo ai tratti della decisione, di cui all'articolo precedente. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione, se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 81.

Tutte le deliberazioni saranno affisse per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà avere copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

Art. 82.

I verbali delle sedute consiliari verranno trasmessi in copia pei comuni politici al prefetto; pei comuni amministrativi alla Giunta di quello politico, che potrà nei casi speciali farne l'invio alla prefettura.

Art. 83.

Le disposizioni dei diversi articoli del presente capo non sono applicabili ai comuni amministrativi se non per quella parte di amministrazione esercitata dai medesimi indipendentemente da quella generale del comune cui appartiene.

CAPO V. — *Della Giunta municipale.*

Art. 84.

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della Giunta ad eccezione del sindaco, e destina l'assessore incaricato delle funzioni di giudice conciliatore.

La Giunta si rinnova ogni anno per metà. I membri che escono dall'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. 85.

La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue Sessioni, ed interviene

nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali mantenendo ferme le deliberazioni del Governo:

Art. 86.

Appartiene alla Giunta:

1° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° Di nominare e licenziare sulla proposta del sindaco i servienti del comune;

3° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste, ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° Di concludere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge o deliberati in massima dal Consiglio;

5° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali sia generali che speciali;

6° Di formare il progetto dei bilanci;

7° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

9° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

10. Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

11. Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili quando non vi sia una particolare convenzione;

12. Di promuovere le azioni possessorie;

13. E per quelle dei comuni politici di sorvegliare l'amministrazione dei comuni amministrativi che vi sono compresi.

Art. 87.

In caso di urgenza la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, dandone immediata comunicazione nei comuni politici al prefetto, nei comuni amministrativi al sindaco del comune politico, e riferendone al Consiglio medesimo nella prima adunanza. A queste deliberazioni d'urgenza è applicabile il disposto dell'articolo...

Art. 88.

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

## Art. 89.

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione e responsabilità.

CAPO VI. — *Del Sindaco.*

## Art. 90.

Il sindaco è il capo delle amministrazioni comunali.

## Art. 91.

La nomina del sindaco è affidata agli elettori comunali.

## Art. 92.

Tutti gli eleggibili come consiglieri possono essere eletti sindaco, purchè di età non inferiore ai 30 anni ed abbiano compiuti gli studi d'istruzione secondaria classica o tecnica. Pei comuni amministrativi basterà abbiano compiuti i due gradi delle elementari.

## Art. 93.

Il sindaco dura in ufficio tre anni; può sempre essere rieletto.

Può essere rimosso per risoluzione della maggioranza assoluta degli elettori iscritti, promossa da dimanda di un terzo dei medesimi, o del prefetto per commissione del Consiglio dei ministri.

## Art. 94.

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

## Art. 95.

I distintivi del sindaco sono determinati da regolamento approvato dal Capo dello Stato.

## Art. 96.

Il sindaco, qual capo dell'amministrazione comunale:

1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° Convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore, e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

3° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4° Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta; e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5° Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6° Provvede all'osservanza dei regolamenti;

7° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° Rappresenta il comune in giudizio sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;

10. Sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

11. Può sospendere tutti gl'impiegati e salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12. Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune;

13. Pubblica le leggi, gli ordini e i manifesti governativi;

14. Tiene i registri dello stato civile a forma di legge;

15. Provvede agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza, e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

16. Invigila a tutto ciò che possa interessare all'ordine pubblico;

17. Provvede alla regolare tenuta del registro di popolazione;

18. Informa le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

19. Dirige di concerto col prefetto il servizio di pubblica sicurezza;

20. Esercita le attribuzioni giudiziarie affidategli dalla legge. Col consenso del Consiglio egli può delegare tali attribuzioni ad uno degli assessori;

21. E in generale compie tutti gli atti che in conseguenza delle leggi gli vengono affidati.

#### Art. 97.

Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica, e di fare eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi, salvo il renderne egli conto al Consiglio, e salvo agl'interessati il reclamarne allo stesso, od alla autorità giudiziaria, secondochè crederanno più opportuno.

**Nei comuni politici contenenti comuni amministra-**

tivi, il sindaco potrà farsi in quelli rappresentare dal sindaco locale nella specialità dei casi.

Quando si tratti di delegare alcune stabili attribuzioni, ciò non potrà farsi se nonchè previo consenso della maggioranza dei due Consigli e l'approvazione del prefetto. La delegazione non potrà mai durare oltre un anno; potrà rinnovarsi nel modo stesso col quale fu accordata primieramente.

Art. 98.

Nei comuni politici, che contino oltre 60 mila abitanti e che non comprendano in questo numero comuni amministrativi, potranno per risoluzione del Consiglio, approvata dalla deputazione provinciale, dividersi in frazioni, quando il bisogno lo esiga; ciascuna sezione non potrà contenere meno di 30 mila abitanti; in ciascuna sezione sarà dal sindaco delegato un assessore per rappresentarlo in quelle speciali attribuzioni che si crederanno del caso.

Il sindaco rimarrà sempre personalmente a capo della sezione del capoluogo. Gli assessori delegati saranno eletti come gli altri del Consiglio oltre il numero degli ordinari.

Art. 99.

In caso di assenza o impedimento del sindaco ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Art. 100.

Dovrà il sindaco rendere conto di ogni suo operato, e potrà dagl'interessati essere chiamata l'autorità giudiziaria a decidere sul medesimo. Dal disposto di questo articolo viene espressamente escluso tutto ciò che si riferisce a sentenze giudiziarie.

Per quanto si riferisce all'osservanza della legge, il rappresentante del potere esecutivo dovrà sempre considerarsi come parte interessata.

CAPO VII. — *Dell'amministrazione  
e contabilità comunale.*

Art. 101.

In ogni comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili e immobili.

Debbesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, carte e scritture che si riferiscano al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succede qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni

saranno trasmesse per copia al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.

Art. 102.

I beni comunali devono essere venduti, salvo le eccezioni che le particolarità delle circostanze possono dettare.

Tali eccezioni dovranno essere riconosciute dal Consiglio municipale, approvate da quello provinciale, e sanzionate dal prefetto. Qualora si tratti di comuni amministrativi dovrà precedere il parere della Giunta di quello politico.

Art. 103.

Le vendite dovranno a preferenza, e dove le condizioni dei possessi non siano di ostacolo, farsi in piccoli lotti, e i pagamenti nel sistema delle annualità.

Art. 104.

I beni non venduti, salvi i locali destinati ai servizi municipali, saranno affittati.

Art. 105.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 106.

Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 107.

Sono obbligatorie le spese

- 1° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;
- 2° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;
- 3° Per il servizio delle riscossioni e pagamenti;
- 4° Per le imposte dovute dal comune;
- 5° Per il servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari;
- 6° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;
- 7° Per il pagamento dei debiti esigibili.

In caso di lite saranno stanziati nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro ai fiumi e torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi delle convenzioni e delle consuetudini;

9° Per la costruzione e mantenimento di strade carrabili, che tengano in corrispondenza il centro del comune politico col centro di tutti quelli che gli sono confinanti;

10. Per la costruzione e mantenimento dei porti,

fari ed altre opere marittime, in conformità delle leggi;

11. Pel mantenimento e restauro degli edifizii ed acquedotti comunali delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;

12. Pei cimiteri;

13. Per l'istruzione elementare dei due sessi, che dovrà provvedersi con una scuola maschile ed una femminile, almeno per ogni 2500 abitanti, e semprechè la proporzione della popolazione colla estensione del terreno non ne dimandasse maggior numero;

14. Per l'illuminazione, dove sia stabilita;

15. Per la guardia nazionale;

16. Pei registri dello stato civile;

17. Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

18. Per le elezioni;

19. Per le quote di concorso alle spese consorziali;

20. Per la sala d'arresto, dove sia stabilita, e per la custodia dei detenuti;

21. Per la polizia locale;

22. Per la pubblica sicurezza;

23. Per la giudicatura comunale;

24. Per il servizio di tesoreria;

25. Per le quote del riparto provinciale.

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da disposizioni legislative del regno.

#### Art. 108.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° Istituire dazi sull'esercizio delle diverse professioni ed industrie;

2° Dare in appalto l'esercizio con privativa del peso pubblico, della misura pubblica, dei cereali e del vino;

3° Imporre una tassa sulle bestie o vetture, che non servino all'agricoltura, o ad una professione od industria già tassata;

4° Stabilire una tassa sui teatri od altri divertimenti e feste pubbliche;

5° Fare sovrimposte alla contribuzione diretta della entrata.

#### Art. 109.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale, a termini dell'articolo 74 farà parte del bilancio comunale.

#### Art. 110.

L'esattore riscuote le imposte governative, a forma

del prescritto dalle leggi e regolamenti del regno, e le entrate comunali, secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli, e le une e le altre egualmente coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

## Art. 111.

I mandati di pagamento governativi e comunali saranno visati dal sindaco e contrassegnati dal ragioniere.

## Art. 112.

L'esattore estingue i mandati governativi in concorrenza dei fondi che esistono nelle casse spettanti al Governo; i municipali in concorrenza dei fondi stanziati nel bilancio per il loro titolo od articolo.

## Art. 113.

Egli rende ogni anno il suo conto di entrata e di spesa.

È inoltre soggetto a tutte le verifiche ordinarie e straordinarie che il Governo o la provincia nel loro interesse, il sindaco o la Giunta in quello del Governo e del municipio credessero ordinare.

Il comune, rispetto al Governo, è responsabile dell'operato e dell'omesso del suo esattore.

## Art. 114.

L'esattore comunale terrà un conto corrente con il Governo per tutte le somme incassate e pagate. Un estratto di questo conto firmato dal sindaco e da due assessori, contrassegnato dall'esattore, ragioniere, e segretario del comune verrà settimanalmente trasmesso al Ministero della finanza per la direzione delle contabilità generali.

## Art. 115.

I conti delle entrate e spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati, se si tratti di comuni amministrativi dalla Giunta del comune politico, se di comuni politici dalla deputazione provinciale.

Nel primo caso è autorizzato il ricorso alla deputazione provinciale; nel secondo al Consiglio di Stato.

## Art. 116.

Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

## Art. 117.

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili sono riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

## Art. 118.

Le alienazioni, locazioni, gli appalti di case ed opere il cui valore complessivo o giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per appalto delle opere di Stato.

CAPO VIII. — *Della ingerenza governativa nell'amministrazione comunale.*

## Art. 119.

Il comune nella sua amministrazione e nelle attribuzioni che gli sono affidate, ad eccezione dei casi pei quali sia diversamente espressamente stabilito è indipendente da qualunque ingerenza governativa.

## Art. 120.

Però il potere incaricato della esecuzione della legge ha in qualsiasi circostanza il diritto di assicurarsi che le leggi siano osservate per parte dei comuni, e sarà il comune responsabile presso il potere giudiziario di qualunque trasgressione alle medesime.

## Art. 121.

Il sostituto rappresentante del potere esecutivo presso il comune è in diritto di richiedere all'amministrazione municipale tutti quegli schiarimenti, dei quali possa occorrere per assicurarsi della osservanza delle leggi; dovrà prevenire colla sua avvertenza qualsiasi trasgressione che potesse commettersi, dandone avviso al prefetto e rivolgersi al medesimo per il ricorso al potere giudiziario onde reprimere le avvenute.

## Art. 122.

Oltre quanto viene disposto nei casi speciali menzionati dalla legge, e di quanto generalmente fu stabilito dagli articoli precedenti, l'amministrazione municipale deve:

1° Rendere conto settimanalmente al rappresentante del potere esecutivo dell'andamento della pubblica sicurezza, e straordinariamente ogni qualvolta occorra per accordarsi sulle misure da adottarsi;

2° Assoggettarsi a tutte le ispezioni scolastiche che il Governo creda opportuno ordinare;

3° Non potrà essere disciolta una Giunta, nè un sindaco destituito o sospeso, se non che in forza di sentenza della Corte nei casi che verranno determinati dalle leggi. Nella prima ipotesi gli elettori saranno convocati nel termine non maggiore di 15 giorni per le nuove elezioni. L'amministrazione comunale sarà intanto affidata ad un commissario regio. Nella seconda il Consiglio riunito ad urgenza nominerà la nuova Giunta. Nella terza se il sindaco sia sospeso, l'assessore più anziano ne assumerà le funzioni; se destituito,

gli elettori saranno convocati nel termine di quindici giorni per le nuove elezioni.

CAPO IX. — *Della ingerenza provinciale nell'amministrazione dei comuni.*

Art. 123.

Le provincie rappresentano l'associazione dei comuni. Oltre quanto è prescritto dalla legge nei singoli casi, le risoluzioni dei Consigli comunali non avranno effetto infino a che non siano approvate dal Consiglio provinciale ogniqualvolta un altro comune si ritenga interessato nelle medesime.

Art. 124.

Il ricorso fatto da un comune al Consiglio provinciale le basterà a sospendere la esecuzione della risoluzione di un altro comune. Il Consiglio, o la deputazione in caso di urgenza decideranno, udite le ragioni di ambe le parti. Nei casi nei quali la deputazione abbia deciso, potrà in via devolutiva ricorrersi al Consiglio.

CAPO X. — *Delle giudicature municipali.*

Art. 125.

L'assessore destinato dal Consiglio a giudice conciliatore, dovrà avere compito gli studi d'istruzione secondaria.

Al sindaco saranno affidate le attribuzioni giudiziarie del pretore.

Verrà nominato dagli elettori un giudice comunale.

Art. 126.

Saranno eleggibili come giudici tutti gli eleggibili di qualsiasi comune dello Stato, che non abbiano meno di 30 anni, ed abbiano compito il corso degli studi legali.

Art. 127.

Il giudice comunale eserciterà le funzioni affidate oggi ai tribunali civili e correzionali nei termini che dalla legge saranno prefissi.

Art. 128.

Nei giudizi civili, quando sia richiesto da una delle parti contendenti, ne' penali, qualora sia domandato dall'accusato o dal Pubblico Ministero, si nomineranno due arbitri.

Gli arbitri dovranno riunire le stesse qualità che sono richieste dal giudice.

Il giudice cogli arbitri (quando vi siano) istruirà prima il processo in udienza, giudicherà quindi della competenza, rimettendo alle Corti, o pronunciando sul merito.

## Art. 129.

Nei comuni amministrativi le funzioni di giudice conciliatore saranno affidate al sindaco.

## Art. 130.

Nei casi nei quali il sindaco del comune politico delega al sindaco dei comuni amministrativi o ad un assessore per una frazione, alcuna delle sue attribuzioni, coll'assenso del prefetto, potranno affidarsi al delegato quelle pure giudiziarie, che appartengono ai pretori.

## Art. 131.

L'amministrazione della giustizia nelle comuni è gratuita; le parti perdenti tanto nelle cause civili quanto nelle penali sono tenute a rimborsare le spese che il municipio ha incontrate per quel giudizio.

Tutti gli atti saranno fatti in carta libera.

## Art. 132.

L'assistenza del causidico e patrocinatore non è obbligatoria; ciascuno volendo potrà adempiere gli atti occorrenti, e difendere da se stesso le sue ragioni.

## Art. 133.

Quando però reclami l'assistenza di un terzo dovrà ricorrere a causidici patrocinatori legalmente riconosciuti.

## TITOLO III.

CAPO I. — *Dell'amministrazione provinciale.*

## Art. 134.

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria, che ne regge e rappresenta gl'interessi.

## Art. 135.

L'amministrazione di ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una deputazione provinciale.

## Art. 136.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

- 1° I beni e le attività patrimoniali della provincia;
- 2° Gl'istituti di assistenza nelle singole comuni ed ogni altro stabilimento od istituzione a pro della provincia;
- 3° I fondi e sussidi lasciati a disposizione della provincia da leggi speciali.

CAPO II. — *Del Consiglio provinciale.*

## Art. 137.

Il Consiglio provinciale si compone di un consigliere per ogni 10 mila abitanti dei comuni che ne fanno parte.

## Art. 138.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori di ciascun comune; essi però rappresentano l'intera provincia.

## Art. 139.

Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più comuni di una stessa provincia, può ottare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'ozione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia, nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più comuni di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

## Art. 140.

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per l'elezione dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

## Art. 141.

Compiute le operazioni, il presidente dell'ufficio centrale di ogni comune trasmette alla deputazione provinciale gli atti della Sessione.

La deputazione provinciale rimette gli atti al Consiglio, che, riconosciutane la regolarità, convalida l'elezione.

## Art. 142.

Contro le deliberazioni del Consiglio non vi ha ricorso ai tribunali.

## Art. 143.

Possono essere eletti consiglieri provinciali tutti gli eleggibili a consiglieri comunali, esclusi quelli che abbiano meno di trent'anni, che non abbiano compiuto il corso d'istruzione secondaria o tecnica, che abbiano interessi colla provincia o impieghi pagati dalla medesima.

## Art. 144.

Il Consiglio provinciale, si raduna nel capoluogo della provincia.

## Art. 145.

Il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in Sessione ordinaria.

Può anch'essere convocato straordinariamente dalle deputazioni provinciali per propria iniziativa, o su domanda di un terzo dei consiglieri.

## Art. 146.

Nei casi di convocazione straordinaria, l'atto di con-

vocazione dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Art. 147.

Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere più anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra' suoi membri a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, a relativa nel secondo, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione, di cui al numero 10 dell'articolo 151.

Art. 148.

Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art. 149.

I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio, su cui parrà ai medesimi di dovere richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 150.

Il Consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle Sessioni.

Art. 151.

Spetta al Consiglio provinciale di provvedere colle sue deliberazioni:

- 1° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
- 2° Ai contratti di acquisto, ed alle accettazioni di doni o lasciti;
- 3° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
- 4° Alla istruzione secondaria e tecnica;
- 5° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della intera provincia.

Tali sono dichiarati:

I berotrofi,

Gli orfanotrofi,

Gli ospedali degl'infermi e mentecatti,

I ricoveri dei vecchi,

L'assistenza agli inabili o altrimenti impossibilitati al lavoro;

- 6° Alle pensioni per gli allievi, alle scuole normali

ed alle Università dello Stato, ed alla ispezione delle scuole elementari ;

7° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti ed altri lavori di pubblica utilità ;

8° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi, per le consuetudini e gli usi agrari ;

9° Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità ;

10. Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziato, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione, ed all'applicazione dei fondi disponibili ;

11. Alle azioni da intentare e sostenere in giudizio ;

12. Al concorso della provincia ad opere e spese pur esse obbligatorie a termini di legge ;

13. Alla creazione di prestiti ;

14. Alla vigilanza sui regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia, o ne dipendono, o per gli interessi amministrativi della medesima ;

15. Alla nomina, sospensione o revoca degli impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti sulle singole materie ;

16. Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali ;

17. Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni della legge relative ;

18. Alla conservazione degli edifizii di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia ;

19. Al miglioramento dell'agricoltura e commercio nella provincia ;

20. Ai battaglioni provinciali ;

21. Alla nomina dei consiglieri presso il Ministero dell'interno, pei lavori pubblici, agricoltura, e commercio.

#### Art. 152.

Alle spese provinciali al di là delle rendite che potesse avere la provincia si supplirà con centesimi addizionali sulla imposta diretta governativa dell'entrata da ripartirsi sui comuni.

#### Art. 153.

Le spese provinciali sono obbligatorie o facoltative. Sono obbligatorie le spese:

1° Per gli stipendi degli impiegati dell'amministrazione della provincia e pel suo ufficio ;

2° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;

3° Per la costruzione e mantenimento di strade che pongano in diretta comunicazione il capoluogo della provincia con quelli delle provincie confinanti;

4° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;

5° Per la costruzione ed il mantenimento dei porti e fari e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;

6° Per la pubblica istruzione secondaria o tecnica;

7° Per un ospedale di mentecatti, un orfanotrofio, un convitto nella provincia, un berotrofio con ospedale di infermi, con ricovero di vecchi, in ciascun comune politico;

8° Per pensioni agli allievi, alle scuole normali ed Università dello Stato;

9° Per la istruzione delle scuole elementari;

10. Per la visita sanitaria nei casi di epidemia e di epizoozia;

11. Pel contributo di spese nei consorzi con altre provincie;

12. Pel pagamento dei debiti esigibili;

13. Per le Corti giudiziarie;

14. Pei battaglioni provinciali;

15. Per l'accesso dei testimoni e giurati nelle Corti d'assisie.

E generalmente per tutti gli altri titoli posti dalle leggi a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contenute dai paragrafi precedenti, che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

#### Art. 154.

Per gli istituti di beneficenza, ai quali prima provvedevano i comuni, e che vengono ora riuniti all'amministrazione provinciale, dovranno i comuni stessi continuare l'amministrazione, uniformandosi però alle regole che dal Consiglio provinciale verranno stabilite per conto dell'amministrazione, e sotto la sorveglianza della deputazione della provincia.

#### Art. 155.

Il Consiglio provinciale può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati e mantenuti a spese della provincia.

Può anche domandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste, di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

CAPO III. — *Della deputazione provinciale.*

## Art. 156.

La deputazione provinciale è composta del presidente, nominato dal Consiglio, e dei membri eletti dal medesimo tutti a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di 8 per le provincie che non oltrepassano i 600 mila abitanti; di dieci per le altre. Vi saranno inoltre quattro supplenti.

## Art. 157.

La deputazione provinciale:

1° Rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;

2° Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più dei suoi componenti;

3° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° Sospende gl'impiegati degli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;

6° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7° Delibera sulla erogazione delle somme stanziata in bilancio per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro della stessa categoria;

8° Fa gli atti conservatorii dei diritti della provincia;

9° In caso di urgenza fa gli atti, e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;

10. Compie gli studi preparatorii degli affari da sottoporli alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11. Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12. Esercita verso i comuni, i consorzi, le opere pie, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;

13. Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, sottoporla tanto al Governo, che al Consiglio provinciale colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;

14. Dovrà dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

## Art. 158.

Il presidente della deputazione provinciale:

1° Rappresenta la provincia in giudizio;

2° Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli;

3° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

4° Ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;

5° Assiste agl'incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato;

6° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale.

Art. 159.

In caso d'impedimento del presidente ne farà le veci il deputato presente, che abbia avuto maggior numero di voti nella sua elezione; nella parità il più anziano.

Art. 160.

Non possono essere eletti a far parte della deputazione provinciale, e cessano di appartenervi:

1° Gli stipendiati dello Stato, della provincia, dei comuni, degli istituti dipendenti dai comuni, dalla provincia;

2° I sindaci, membri delle Giunte municipali, amministratori d'istituti nominati dal paragrafo precedente;

3° Gli appaltatori di opere che si eseguono per conto della provincia, dei comuni, degl'istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative;

4° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 25.

Art. 161.

Tutti coloro i quali abbiano od avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alla deliberazione della deputazione provinciale non potranno nè votare, nè intervenire alle adunanze quando si tratti dei medesimi.

Art. 162.

Per la validità delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 163.

La deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 164.

I componenti della deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno; sono sempre rieleggibili.

Art. 165.

Se un membro della deputazione non interviene alle sedute per un mese senz'aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato dimissionario.

Art. 166.

Cessa la qualità di membro della deputazione quando

si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell'articolo 25.

CAPO IV. — *Della ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale.*

Art. 167.

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio provinciale e della deputazione quando ne eserciti le attribuzioni, sono dal presidente trasmessi al prefetto nel termine di 24 ore dalla loro data.

Art. 168.

Le deliberazioni divengono esecutive, se nel termine di 24 ore dal loro ricevimento il prefetto non abbia rimesso alcun rilievo contro le medesime.

Art. 169.

Il prefetto, quando ritenga la risoluzione del Consiglio o della deputazione contraria alla legge, dovrà invitarli a deliberare nuovamente. Persistendo essi nelle loro deliberazioni, ed esso nella sua convinzione potrà ricorrere al potere giudiziario. La intimazione del ricorso basta a sospendere la esecuzione della deliberazione.

Art. 170.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali, che porteranno modificazioni nell'andamento e nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

CAPO V. — *Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.*

Art. 171.

Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.

Art. 172.

Gli esattori comunali sotto la responsabilità dei rispettivi comuni disimpegheranno le funzioni di tesoriere provinciale.

I loro conti verranno esaminati dalla deputazione, ed approvati dal Consiglio. L'una e l'altra ogni qualvolta lo credono potranno ordinare straordinarie verifiche di cassa.

Art. 173.

Saranno osservate per le spedizioni dei mandati e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli articoli

Però potranno farsi senza le formalità degl' incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3000.

Art. 174.

Le sedute del Consiglio provinciale saranno pubbliche. Allora soltanto che si tratti di questioni di persone potrà il Consiglio ordinare a maggioranza assoluta che sieno tenute a porte chiuse.

Art. 175.

Gli atti del Consiglio provinciale sono pubblicati colle stampe.

Art. 176.

Il potere giudiziario può solo, e nei casi contemplati dalla legge, ordinare lo scioglimento del Consiglio, e quello della deputazione. Nel primo caso provvederà contemporaneamente alla nomina di una deputazione provvisoria, e ordinerà la convocazione dei collegi elettorali per la nomina del nuovo Consiglio in un termine non maggiore di 15 giorni. Nel secondo caso nominando una deputazione provvisoria ordinerà la convocazione del Consiglio in un termine non maggiore di 8 giorni per scioglierne la nuova.

Art. 177.

L'installazione della deputazione, la convocazione del Consiglio e dei collegi elettorali per quanto si riferisce all'articolo precedente sono affidati al prefetto.

#### TITOLO IV.

##### **Disposizioni comuni all'amministrazione comunale e provinciale.**

Art. 178.

I consiglieri dureranno in funzioni cinque anni; si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale la scadenza dei primi 4 anni è determinata dalla sorte.

Eguualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della Giunta municipale, e della deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Art. 179.

Perdendosi la qualità di consigliere si cessa dal far parte della Giunta e della deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi a termini del primo paragrafo del presente articolo.

## Art. 180.

Non vi è luogo a surrogazione di consiglieri nel decorso dell'anno, eccetto il caso nel quale il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

## Art. 181.

Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo, rimangono in ufficio fino alla installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

## Art. 182.

Fra gli eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.

A parità di voti, s'intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore di età.

## Art. 183.

La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli

## Art. 184.

I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della Sessione ordinaria del Consiglio che ha luogo dopo l'elezione.

## Art. 185.

Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno, a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

## Art. 186.

Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale, per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere l'adunanza per un tempo non maggiore di un'ora, ed anche di scioglierla: essa dovrà però per legge riunirsi il giorno seguente. In tali casi dovrà sempre redigersi processo verbale da trasmettersi immediatamente al prefetto.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo di avere dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordini, ed anche di ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di questo ordine nel processo verbale, e sull'esibita del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore senza pregiudizio del procedimento avanti ai tribunali, qualunque ne sia il caso.

Art. 187.

Nei Consigli si vota ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Art. 188.

L'appello nominale è obbligatorio ogniqualvolta sia dimandato da un decimo dei presenti.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragio segreto.

Art. 189.

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva, se non viene 24 ore prima depositata nella sala dell'adunanza con tutti i documenti necessari per essere esaminata a meno che la maggioranza del Consiglio, dichiarando la urgenza, ordinasse diversamente.

Art. 190.

Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato non è obbligatorio.

Art. 191.

L'iniziativa delle proposte spetta ai presidenti, alle deputazioni o Giunte, ai consiglieri, ed a mezzo loro a qualsiasi cittadino.

Art. 192.

Il rappresentante del potere esecutivo potrà sempre rivolgere ai Consigli quelle osservazioni che crederà convenienti, e indicare quelle proposte che giudicherà utili.

Sarà del Consiglio il risolvere se debbano quelle proposte discutersi.

La discussione delle proposte avrà luogo per ordine di data della presentazione, chiunque ne abbia avuta la iniziativa.

Potrà nullameno una risoluzione del Consiglio, conosciuta l'urgenza, attivare questo ordine.

Art. 193.

I Consigli possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti, che esigono indagini od esami speciali.

Art. 194.

I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

## Art. 195.

Le deliberazioni del Consiglio importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ov'essi non facciano chiara ed espressa menzione della revoca e della modificazione.

## Art. 196.

I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio o d'interessi, liti o contabilità dei loro congiunti od affini al 4° grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune e della provincia, alla cui amministrazione appartengono.

## Art. 197.

Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. S'intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

## Art. 198.

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario: debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza, e dalla medesima approvati.

## Art. 199.

Ogni consigliere ha diritto nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

## Art. 200.

I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti, e dal segretario.

## Art. 201.

Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

## Art. 202.

Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano per ciò che dipende da essi.

## Art. 203.

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dalle regole generali di amministra-

zione e da que' speciali provvedimenti che in conformità delle medesime i Consigli credessero di adottare.

Art. 204.

Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell' autorità amministrativa o altra, potrà sempre ricorrere a quella giudiziaria.

Art. 205.

Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, le Giunte o deputazioni risolveranno gli affari urgenti, prevenendone il prefetto, che convocherà gli eletti in un termine non maggiore di dieci giorni.

Art. 206.

L' approvazione, cui sono soggetti alcuni atti del Consiglio a termini degli articoli precedenti, non attribuisce, a chi la deve compartire, la facoltà di dare d' ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 207.

I membri delle amministrazioni, ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro consegnate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti di amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

## TITOLO V.

### Disposizioni transitorie.

Art. 208.

La presente legge andrà in vigore col

Però le nuove spese obbligatorie per le provincie ed i comuni cominceranno dal primo ec-  
cetto quelle che riguardano i servizi pubblici, che passano dall' amministrazione dello Stato a quella delle provincie e comuni.

Queste spese non passeranno alle provincie, se non quando sia approvata la legge speciale, che regola il passaggio dallo Stato alle provincie.

Art. 209.

I conti delle amministrazioni comunali e provinciali, e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 210.

Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

## Art. 211.

Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del regno, in esecuzione degli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239 e 240 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 saranno condotte a compimento in conformità di quelle disposizioni.

## Art. 212.

Diverranno comunali e provinciali gl'istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato, che provvedano a spese obbligatorie a termini della presente legge. Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

## Art. 213.

I funzionari ed impiegati governativi addetti alla prefettura, all'istruzione secondaria tecnica elementare, alle giudicature mandamentali, ai tribunali di circondario, e ad ogni ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale o comunale, quando non possano diversamente collocarsi dallo Stato, o non vengano accettati dalle provincie o comuni come impiegati, saranno posti in disponibilità.

## Art. 214.

Quei funzionari od impiegati, che per quanto si riferisce all'articolo precedente fossero accettati in loro servizio dai comuni, e dalle provincie, quando cessassero da quel servizio avranno diritto alla disponibilità ed alla pensione, che sarà loro liquidata per il soldo che attualmente godono a carico dello Stato a forma delle leggi in vigore.

## Art. 215.

Altrettanto avrà luogo in caso di morte, per quanto si riferisce ai diritti delle vedove e figli d'impiegati dello Stato.

## Art. 216.

Nel caso di destituzione di un funzionario salariato compreso nelle disposizioni degli articoli precedenti, le amministrazioni comunali o provinciali ne daranno avviso al rappresentante del potere esecutivo, indicandogli le ragioni delle misure prese, ed il Ministero deciderà su quei fatti, se abbia perduto il diritto sulla pensione o trattamento di disponibilità. L'impiegato avrà sempre quello di ricorrere al potere giudiziario contro le risoluzioni del Ministero.

## Art. 217.

Una legge stabilirà i capoluoghi dei comuni politici e la loro circoscrizione. I comuni attuali, che vi sieno compresi, saranno in libertà di fondersi nel comune politico, o rimanere comuni amministrativi.

## Art. 218.

**Sarà trasmesso a ciascun comune politico un pro-**

getto di diversi gruppi di comuni destinati a costituire le provincie. Ciascuno, per la parte che lo riguarda, farà quelle osservazioni che crederà convenienti. Il potere legislativo, avendo a calcolo quelle osservazioni, determinerà il circondario della provincia. Nel primo Consiglio comunale ne sarà stabilito il capoluogo.

Art. 219.

Fissate le circoscrizioni comunali, si procederà immediatamente alle nuove elezioni municipali, il Consiglio sarà rinnovato per intero, saranno eletti il giudice comunale ed i consiglieri provinciali.

Art. 220.

I consiglieri provinciali si riuniranno la prima volta nella città della nuova provincia che prima fosse capoluogo di quelle, nelle quali tutti o la massima parte dei comuni fossero compresi.

Art. 221.

Dopo un anno, il potere legislativo, avendo a calcolo i reclami che potessero avere avuto luogo, adotterà, sulla circoscrizione dei comuni e delle provincie, tutte quelle providenze, che nell'interesse delle popolazioni si riterranno opportune.

Art. 222.

Per quanto si riferisce ai gradi d'istruzione elementare e secondaria, che si richiede pei diversi incarichi comunali e provinciali, per tutti quelli che, il giorno della promulgazione della presente legge, avessero oltrepassata l'età di quindici anni, potrà supplirsi con atto di notorietà pubblica; per gli altri occorrerà un certificato regolare dell'autorità scolastica.

Progetto di legge presentato  
dal deputato Siccardi

Reforma dell' amministrazione Provinciale e Comunale,  
Revisi in commissione nella tornata del 13. Mayo  
1866. (1)

(1) Da esaminarsi dalla Commissione d'inchiesta Parlamentare  
sulle amministrazioni dello Stato.

In Stamperia si deve avere l'originale di questo  
progetto di legge che fu stampato nel 1866  
all'epoca venne aggiunto alla lettera A e  
con stampe

Galletti

Numero progressivo  
 del progetto di legge  
 Parlamentare 7  
 Finanze  
 95  
 Roma 1927

Rapporto  
 sulla proposta di legge  
 Comunale e Provinciale

Orlando

La questione finanziaria non è secondo me  
 se non che una questione amministrativa.

Sperare di diminuire le spese, accendere  
 le rendite senza danno del servizio, della  
 prosperità pubblica, in modo efficace  
 al riordinamento delle finanze è, a  
 mio credere, una utopia, quando non  
 sia stabilita l'amministrazione su  
 una base affai diversa dalle attuali.

La base però naturale dell'amministrazione  
 interna è l'ordinamento dei comuni  
 delle provincie. Perciò alla esp-  
 osizione fatta dal sig. Ministro della  
 finanza nella seduta del 29. corr. mi  
 affrettai a suggerire con una propo-  
 sta di legge comunale e provinciale.

Legge

Continuando l'ordine delle trattative mi  
 sono studiato introdurre quelle  
 variazioni che assicurando il discen-  
 tamento, guardatissimo con gli inter-  
 essi del cittadino, quelli dello Stato  
 e diano a questi il modo di liberarsi  
 di gran numero di spese che oggi  
 sostiene a quelli di ~~conservare~~ <sup>conservare</sup> le  
~~profondità~~ <sup>profondità</sup> dei comuni delle provincie  
~~senza~~ <sup>senza</sup> ~~aggiungere~~ <sup>aggiungere</sup> ~~nessuna~~ <sup>nessuna</sup> ~~cosa~~ <sup>cosa</sup>

7 maggiori di possibilità

sempre

Dovendo limitarsi a ~~limitare~~ <sup>limitare</sup> ~~organismi~~ <sup>organismi</sup> orga-  
 nismi dei quali il sig. Ministro si  
 ha parlato, e dei quali ~~si~~ <sup>si</sup> ~~aspetta~~ <sup>aspetta</sup>  
 un risulterebbe, a mio credere, in-  
 sufficiente, ho ritenuto utile che

la Camera conobbe quelli che io  
suggerisco come mezzo di essermi meglio  
Dio! Il presente rapporto in quattro  
parti. - mi permetterà nella prima  
un esame critico della proposta del  
ministro.

Esposerò nella seconda le economie che po-  
tranno ottenersi dallo stato quando,  
in seguito dell'ordinamento di nuovi  
cippi, possa salvarsi di molti parziali  
le decise - come di ciò conseguenza  
sarà una diminuzione della spesa  
centrale, - e accennando a miglior  
amministrazione governativa,  
e, indicherò i provvedimenti occor-  
renti per sollevare la comune.

Nella terza dirò come combinata col-  
l'azione dell'amministrazione pro-  
vinciale con quella del governo na-  
zionale possa con un aumento d'im-  
posta più giusto, e meno gravoso  
ottenersi il paraggio del bilancio,  
ed un sopravanzo di otto milioni  
mentre le provvidenze suggerite dal  
Sig. Ministro lasciano sempre un  
risparmio di ottanta milioni.

Accennerò nella quarta il modo di liberare  
la nazione dal peso della rendita con-  
solidata per poterla in seguito con-  
correre la imposta sull'importazione ad  
una più equa proporzione colla  
pubblica ricchezza - nel modo ad  
una regola meglio adattata ai prin-  
cipi della giustizia.

Quelle cose devo esporre a ragione,  
spiegazione, e sostegno della legge.

che propongo. - Sarà in seguito mio dovere, e di mano in mano che gli organici promessi dal ministro usano presentarsi, sottoporre alla Camera altrettanti progetti di legge quanti ne occorrono a contrapporre loro per l'applicazione nelle varie sue parti del sistema del popolo, presentando la base, e traccio le grandi linee.

Alighi

Parte I.

Esame critico delle proposte del Ministero.

Il sig. ministro delle Finanze diceva che il bilancio della spesa dello Stato per l'anno 1866, ammontando a 948,757,175:34, - quella delle entrate a 667,641,742:59, il disavanzo era di 281,115,432:75. - e ciò noi sappiamo già per quanto ne aveva narrata il suo predecessore.

Egli ha riconosciuto la necessità di provvedere a questo disavanzo senza ricorrere a mezzi straordinari, di prestiti o vendite, che allora solo egli diceva potersi ammettere quando provveduto al bisogno cogli elementi ordinari, altra conseguenza non avessero che quella infornare di uno scotto di credito. E in ciò convengo pienamente come non potrei far a meno di convenire sul principio enunciato, che cioè, gli elementi del bilancio sono le entrate e le spese, - verità che non può certamente essere discussa. Se non che parlando poi di risorse straordinarie.

il sig. Ministro avvertiva come pote-  
 robb'aver rimborso, impiegarsi tem-  
 praneamente a provvedere ai bisog-  
 ni urgenti, - nel che non coartava  
 amministrato dalla esperienza, che  
 m' insegua qualunque somma get-  
 nella voragine, come egli stesso so-  
 va chiamarla, del disavanzo, in affe-  
 ghi senza mai tornare a galla ne-  
 pre cadavere.

Parlando di economie il sig. Ministro  
 diceva, il ministero di grazia e  
 giustizia presentere quello

quello dei lavori pubb. e genio civile	4,500,000: 00
quello di finanza	4,300,000: 00
quello di istruzione pubblica	" 1,600,000: 00
quello di guerra e marina	" 30,000,000: 00
quello di agricoltura e commercio	" 1,000,000: 00
Somma in tutto	£. 41,300,000: 00

Ora io mi faccio lecito di avvertire, che  
 le economie proposte sono appai al  
 di sotto di quelle, che potrebbero otte-  
 nersi, ed aggiungo che quelle propo-  
 ste non offrono garanzia alcuna di  
 essere reali. Non è questo certo  
 la prima volta, che i ministri pro-  
 gettano economie e che i fatti hanno  
 sempre smentite le loro promesse  
 non per loro valore certamente, giac-  
 che rifiuto le parole del sig. Mini-  
 stro, ma migliore volontà del mon-  
 do è inefficace contro l'impossibile.  
 Ed impossibile io credo il conseguire  
 notevoli economie infino a che il

Giunta L

Governo d'Italia s'informi nel sistema  
ma col quale fummo infino ad ora go-  
vernati.

Parlando di risorse il Sig. Ministro vi-  
ha detto essere sua opinione consistere  
Dare una parte della rendita fonda-  
ria, richiere il resto come entrate,  
a quello dei fabbricati o ciò che egli  
diceva chiamarsi ricchezza mobile,  
e gravando il tutto del 10% di spesa per  
fare l'incasso a L

Aggiungeva doverci inibire ai comuni  
l'imporre dei decimi addizionali a loro  
vantaggio, e se ciò era perche' rifiu-  
tasse quella tassa meno incredibile  
che lo intendo, vorrei altrettanto riflettere  
che se egli riconosceva essere il miglior me-  
do d'imposta non saprei dirmi ragioni per  
che vollesse obbligati i comuni ad addol-  
cirne una men buona.

Rinunciava in vero il ministro al dazio  
sulle porte e finestre proposto dal  
suo predecessore e intese d'aver dovuto  
di convenienza di appaerirsi da quella  
critica severa che egli ne faceva, - mi  
appretto a convenire nella massima esun-  
data.

Conservava però l'aumento dei diritti  
di registro, lo che confesso mi parreb-  
be meno logico, quando si parli di  
favorire il movimento dei capitali,  
di assicurare una migliore ammi-  
nistrazione di giustizia, giacche' il  
movimento dei capitali si fa princi-  
palmente a mezzo di contrattazioni.  
Velle quali le tasse di registro faran-  
no sempre un ostacolo, come

ostacolo faranno sempre a chi il po-  
no sopra dei tribunali: ottenere quel  
giustizia, che tutti i cittadini è ugu-  
almente dovuta.

Egli spera in questo di aumentare l'ind-  
ice di  $\frac{1}{2}$ ; cioè che io di

È un errore avendo egli preso a ba-

Per i suoi calcoli: quanto oggi assie-

Dimostrando che l'aumento della

taglia farà che avvenga diversamente  
a questo aumento di Dogi, - comunque

accuasse a principio contrario

giustissimo a mio credere economic-

mente e politicamente parlando,

egli aggiunge la proposta di Dogi nuovi

E comincia da quello dell'imbottaggio

Del quale spera ritrarre nella lire

40,000,000. Per parte mia ritengo fa-

ranno a lui meno in vista della grave

si spese di percezione e seranno aff-

Per le maledizioni delle popolazioni

Per le usanze, proventi, usanze

Perseguitanti e riscuotitori - per la

notoria stizza dell'imposta.

È avvertiti infatti, che quel vino a mo-

sto ha già pagato quando l'usa er-

ancora sull'albero nella proprietà

consolidata, - ha pagato quando fu

calcolato come parte di tassa del

proprietario, - ha pagato come parte

di consumo. Si vuole paghi ancora

per essere imbottito? Ma non vi

fare ragione giurci, non paghi ancora

quando sia imbottito o in fra-

scato e versato nei bicchieri e

bevuto. Seguendo il sistema del

Man

Sig. Ministro vi furono sulla stessa  
materia altre tre tasse almeno da  
imporre; ma il Sig. Ministro sa mi-  
glior di me essere altamente biasima-  
to da tutti gli economisti il per-  
pire più di una tassa su di una  
stessa materia imponibile.

Un altro dogio si propone sulla farina,  
sugli oli, - per il quale pure mi sia  
permesso credere si spera ottenere  
appai più di quello si percuopirà  
veramente. Ed ecco già due dogi  
che vi colorano d'ora sotto più la  
libertà dei cittadini al dritto loro  
verde l'erario.

Ma parlando di questo dogio specificata-  
mente le litorie fiscali, che dal Sig.  
Ministro esposte, - quella erudizio-  
ne con la quale vennero esibite, pro-  
vovano certe offese agli spiritissimi  
nella materia: - mi permettono nul-  
lamente avvertire, che tutto ciò non  
impedire sia quello un nuovo dogio  
di consumo. Senza disputare sulle  
proporzioni nelle quali il consumo  
delle farine degli oli venga oggi gra-  
vato per il dogio che ho già men-  
zionato - che forse non sempre corri-  
spondono in fatto al dritto della  
libertà, non farà mai uera che viene  
oggi proposta di gravare diretta-  
mente la consumazione di prodotti  
nostri di prima necessità che  
per rifletto direi può solo consi-  
derarsi come tassati; non è mai  
vero che quella consumazione de

vuolte gravata di un minimo Dazio  
verrebbe invece a sopportare un  
gravosissimo. Si tratta nullameno  
di accrescere la rendita per questo  
solo titolo sul consumo di farine  
ed altri di 30. o 35. miliardi, cioè  
oltre una lira e 50. per individuo  
che le popolazioni dovranno pagare  
accettando con ogni possibile riserva  
le cifre indicate, avremo sempre ci-  
vile detto il disavanzo di 80. miliardi.  
Vero è che il Ministro non ha ritirato  
la legge sul macinato, - ci ha lascia-  
to liberi di accettarla, modificarla,  
rigettarla, - ma quel disavanzo, al  
quale dichiarava non trovarsi modo  
di provvedere, a me sembra sia una  
tentazione offerta alla Camera per ap-  
provare, e così ottenere finalmente  
il pareggio.

Ne' a caso di questa tentazione giacché mon-  
tre le popolazioni. Da ogni parte  
reclamano contro la proposta del  
Dazio sul macinato, quanto più  
notto esse avrebbero di lavoro:  
se questa imposta si aggiunge a  
quella delle farine.

Mi permetto di ricordare, che non si  
tratta qui solo di una questione fi-  
nanziaria, economica, - si tratta di  
una questione di ordine pubblica  
che si deve garantire dai pericoli  
dei quali è minacciato.

Intesi con soddisfazione grandissima -  
come un così distinto economista,  
qual è il sig. Ministro delle Finanze,

non dissimulasse la sua avvertenza  
ai Dazi di consumo, ma ciò essendo  
partito dovrebbe piuttosto studiarsi  
a togliere quelli che vi sono antichi  
e abituarli ad accrescerli. Quanto egli  
diceva sulla facilità colta quella  
mol grado le sue previsioni i dazi  
di consumo vennero stabiliti in  
tutta Italia, non bastano a giusti  
preziosi, primariamente perché se  
una cosa è dannosa, cattiva per se  
stessa, non è la sofferenza attuale  
che autorizzi a mantenerla non solo  
ma ad estenderla; in secondo luogo  
perché quella stessa sofferenza ha un  
limite, - io non dubito punto della  
buona volontà degli Italiani a job  
barcarsi a tutti quei pesi che dal  
l'interesse nazionale si può dimen-  
dare, - dubito però della loro polizia  
dubito principalmente della politi-  
ca del clero, governi sulle quali i  
Dazi di consumo pesano particolar-  
mente e le quali secondo me, dovreb-  
bero per giustizia rigorosa se grave-  
si dei pesi che sopportano, le quali  
invece si propongono di gravare con altre.  
Ma lasciamo pure tutto questo da parte.  
Il Ministro fatto il bilancio fra le spese  
che intende risparmiare le entrate che  
si propongono aumentare dichiara rimar-  
ra un disavanzo di 80. milioni, ai qua-  
li con molte belle frasi non può con-  
trapporre se non che la speranza di un  
migliore avvenire. Ma di questo noi  
potremo certo dubitare conoscendo il  
suo patriottismo. - Se non che le

Rovani L

Speranze non bastano a restaurare le  
finanze e a chi preside e quella am-  
ministrazione la Nazione ha diritto di  
domandare qualche cosa di più. -  
Rifletterò ancora senza volere offrire profe-  
zie, potersi credere che in fatto le so-  
nomie non faranno tal'quali si fan-  
no sperare, - che non si otterrà in  
realtà delle misure proposte, quel-  
l'aumento di entrata sul quale basano  
i calcoli ministeriali, - e noi avremo  
una imposta, cui la coscienza dello  
stesso ministro ripugna, - che la opi-  
nione pubblica condanna, - i pub-  
blici servizi forse in disordine, -  
il malcontento delle popolazioni acumin-  
terà certamente, - ed avremo un difa-  
voro, che non dubito di asserire oltre-  
passerà di molto i 100 milioni. -  
Se si crede io voglia con ciò fare occupa-  
re il Ministero di poco diligente. Nel  
sistema d'interna amministrazione  
che regola oggi lo Stato, non poteva  
certamente fare di più, e da quando  
ho avuto occasione di occuparne sogget-  
to egli abbia fatto troppo.  
Il suo torto, o meglio dire il torto del  
suo piano di riforma è quello di  
non essersi sofferto sbrigliare dal siste-  
ma, - di avere gettato nei limiti sulle  
regole del medesimo, immaginare di  
riordinare le nostre finanze. E ha  
parlato del sistema di contabilità,  
ma quel sistema certamente occorre riferi-  
re non che parte del sistema generale

che bisogna attaccare di fronte, e  
molire risolutamente e profondamente  
contemporaneamente i materiali ed  
edificarne uno nuovo.

Non volevo offrire confuso fra coloro che in-  
tendevano a distruggere senza pensa-  
re a edificare o che contentandosi del  
lo negativo del male non si preoccupano  
almeno ed affermare il bene come ob-  
biettivo intendendo che contentandosi di ge-  
neralità ammetterebbero il venire a  
quei particolari che tanto parte han-  
no nella pratica degli affari, ho volu-  
to fin da ora come dicevo sulla legge  
comune e darvi la base del sistema  
che mi riservo sviluppare in seguito  
nelle sue singole parti.

Oriente

L

Parte II

Vantaggi da adottarsi ed economiche  
da ottenersi.

Fondamento e vizio principale del siste-  
ma attuale e l'accentramento e  
gettivismo ridottamente le basi di  
uno diverso, e potremo allora facil-  
mente avere affari più economici  
di quelle che farebbero oggi impossibi-  
li senza danno del pubblico ser-  
vizio. Ma che non si tratti di disentra-  
menti fittizi o puri, quali ho in-  
teso proporre altre volte, sia reali  
estese a tutte le parti della pubblica  
amministrazione tanto quanto si  
potrà senza compromettere la unita,  
l'ordine, e la sicurezza nazionale.

Il mio concetto nel Dottore la legge, che  
ha l'onore di sottoporvi è stato que-  
di sostituire a quella catena di fun-  
zionari ed impiegati che condizionano  
l'azione dello Stato sull'individuo  
una progressività di associazioni che  
affianchi il concorso dell'azione di cia-  
scuno a sostegno dello Stato, incur-  
cando molte di queste associazioni  
di molte dei servizi, che oggi dallo Sta-  
to vengono sostenuti, i quali abbiano  
di esercitarsi sotto la sorveglianza  
del potere esecutivo, soggetti all'auto-  
rità del Giudiziario, ogniqualvolta  
con gli atti loro intenda, però a viola-  
zione di legge. La macchina governa-  
tiva, si tratterebbe così assai meno com-  
plicata dell'attuale, e meglio funzio-  
nerebbe in conseguenza e far minori  
pericoli.

Si avrebbe primariamente il vantaggio  
della economia per l'erario, tutte  
quelle spese che sostiene per quella  
miriade di impiegati destinati ad  
impedire che altri facciano ciò, che  
trattandosi di interessi locali, può  
direi, altri farebbe meglio e più eco-  
nomicamente.

Si avrebbe il vantaggio di una assai mag-  
giore speditività nel disbrigo degli  
affari, che riservati all'autorità comu-  
nale e provinciale, sarebbero da quelli  
definitivi e definiti da quelli che vi  
hanno un diretto interesse, ne do-  
vrebbero più percorrere come oggi  
tutta una scala gerarchica per

1  
ottenere tante volte una domanda  
d'informazione, - oltre una determina-  
zione da chi non è sempre bastan-  
te informato di cosa si tratti.

Si avrebbe il vantaggio d'intirizzare cia-  
scuno più affari di quello che sovrage  
oggi all'andamento della cosa pubbli-  
ca, di meglio abituare alle tratta-  
tive di rilevanti interessi locali, e  
dei vari rami del pubblico servizio,  
a trattare occorrendo quelli dello Sta-  
to, - di risvegliare l'attività indivi-  
duale, che dovrebbe alle risorse locali  
li quell'impulso, quello sviluppo  
in conseguenza, che manca oggi, che  
mentre principale di prosperità  
nazionale.

Stabilito su larghe basi l'ordinamento  
provinciale e comunale, sarà allora  
ma allora soltanto che potrà pensarsi  
darsi alle riforme nelle singole par-  
ti del servizio pubblico, - sarà al-  
lorà ma allora soltanto che potranno  
decretarsi importanti economiche fan-  
ga soggetto che quelle riforme pro-  
ducano insufficienza nel servizio,  
che quelle economiche decretate oggi  
nel bilancio debbano per quelle  
medie compensarsi con crediti sup-  
pletori, o provvisori.

Non credo molto a farsi nella  
pubblica istruzione, ridurre il nu-  
mero delle università, di ottimi isti-  
tuti superiori, - mantenere almeno  
la istruzione secondaria, di molto  
estendere la elementare, ma ciò lo  
Stato non può fare certamente.

Posuto

sue spese. Egli intende profittare della  
economia nello insegnamento su-  
periore, - lasciando il carico dell'otto  
nelle provincie, alle comuni. Sta bene,  
ma converrà, che a queste comuni, a  
quelle provincie imponga degli ob-  
blighi nell'interesse della istruzione,  
Nasce libertà per esagerarli nel loro  
interesse; né ciò potrebbe fare il  
Governo coi comuni quali sono oggi.  
Però i comuni, né le provincie potreb-  
bero nella dipendenza in che vivono  
nelle ristrettezze economiche, nelle qua-  
li versano. - Ritengo per questo mi-  
nistero le economie quali dal Mini-  
stro furono indicate di L. 5,500,000. Credo  
che l'organamento giudiziario debba  
essenzialmente modificarsi, ma volen-  
do economizzare nelle spese distribu-  
nali conviene contemporaneamente  
provvedere al bisogno dei giudicabi-  
li: risparmiando giudici non si  
risparmiano giudizi, e mentre gene-  
rali sono le lagnanze per i ritardi nel  
disbrigo delle procedure civili e penali,  
perrebbe certamente improvvido  
addeccersi ostacoli. Conviene pertanto  
cominciare dal riformare le pro-  
cedure e nella civile togliere tutte  
quelle forme che sembrano dettate  
piuttosto dall'interesse fidejussori di  
quello che della giustizia: nella pena-  
le occorre provvedere abolire la istru-  
zione segreta, rendere la prigione  
preventiva una eccezione, restituire  
la facoltà di giudici singolari in  
molti casi, semprechè la giustizia

ne contentino, rinunciare agli oggetti  
rendendo più facili i ricorsi. Po-  
trete allora con pochi giudici distri-  
bare molti affari con soddisfazione  
del pubblico.

Lo potrete però a condizione di combinare  
queste riforme cogli ordinamenti  
provinciali, e comunali, che sia di-  
verso dall'attuale; che permetta una  
giudicatura comunale che prenda il  
luogo delle preture e tribunali  
civili, e correctionali; - che possa mol-  
tiplicarsi a comodo delle popolazioni  
per le cause minori senza loro aggra-  
vio; - per le altre offrire quella garan-  
zia di confidenza e d'indipendenza  
che non potrebbero averla se non che  
dalla elezione; occorre rendere favo-  
revole la pubblica opinione a quei  
giudizi osservando che da spesse, ancor  
facendo facilitazioni, e provvidere alla  
spese che i comuni incontrerebbero.  
Quando vogliate calcolare sui propositi  
bilanci le economie, che per questo  
titolo possono conseguirsi, ed a que-  
sto aggiungete quelle dell'Espe-  
die Vette, che, secondo quanto espor-  
rò in seguito per nulla dovrebbero  
gravare lo Stato, e liberate facil-  
mente come le spese del ministero  
di Grazia e giustizia possano ridursi  
senza indoraggio del servizio a 16  
quindici milioni.  
Si ripete generalmente che troppo si spen-  
de per il militare; ma nel sistema  
attuale non può altrimenti ottenersi  
una ragguardevole economia se non

Canturo L

chi di far modo, e se noi sentiamo  
doubte di esprimere con troppi il voto  
della nazione, non possiamo votare un  
Disarmo sopra una larga scala, do-  
vremo biasimare il ministro che  
sopprimendo la leva priva della istru-  
zione militare una intera categoria  
a sollevare le finanze, qualche milione  
sopra economizzarsi sulle sinistre  
burocratiche di gradi superiori, ma  
non basterà certamente, in questo  
come nel rimanente occorre cambiare  
il sistema.

Prolungare il tempo per il quale i cittadini  
tutti sono obbligati al servizio milita-  
re, restringere quello di loro pre-  
senza ai corpi a quanto è rigorosa-  
mente necessario alla loro istruzione,  
nel rimanente conservare la istruzio-  
ne ricevuta a mezzo di esercizi milita-  
ri in progressione sempre decrescente  
mentre i militi nei primi anni  
nei quadri dell'esercito attivo,  
formare per gli altri dei Battaglioni  
gruppi mobili, - ecco secondo me il  
modo di accrescere le forze milita-  
ri diminuendo la spesa per la mili-  
zia.

Adottando un sistema simile sopprimen-  
do tanti istituti, Consigli, Comitati,  
rendendo più semplici le contabili-  
tà, credo che non bisognerebbe dire  
che potrebbe ottendersi una economia  
di circa 60. milioni.

Altra importante economia da farsi fa-  
rebbe quella di risparmiare il corpo dei

7  
Parabinieri Reali del servizio pubblico che sarebbe affidato alle guardie di sicurezza a carico dei comuni, riducendolo a puramente militare. di molto potrebbe diminuirsi nel numero, e per la forza emicordo al di sotto del possibile dicendo che sui 21. milioni, che si spendono oggi, 10 almeno potrebbero risparmiarsi.

Che se a questo ministero venisse riunito quello della marina, per quanto me ne indicava lo stesso ministro delle Finanze e per le nuove economie che potrebbero verificarsi ancora nei due ministeri il risparmio di spesa di 80. milioni di.

Relativamente ai lavori pubblici vedendo in essi ciò che dovrebbero essere veramente una leva potente a spingere al suo sviluppo la ricchezza pubblica, comunque abbia questo debito a ripetere che molto dovrebbe economizzarsi per mia parte vorrò fortemente l'attinenza di 4, 500, 000 che il ministro ha indicata: se non che io penso doversi riunire a quel ministero quello di Agricoltura e Commercio, giacché parmi evidente che quei due ministeri siano strettamente collegati: nello stesso loro meglio potrebbero con una sola direzione raggiungersi.

W. Verh L

In seguito a quella riunione e provvedendo a qualche economia nello stesso di quel secondo ministero, economie che tanto più facilmente potranno farsi.

per quanto meglio siano ordinate le  
provincie, parmi non esordire tra  
pochi potersi risparmiare  
millioni, cui aggiunte la riforma  
promessa dal governo civile, ed altre,  
della quale parla il ministro, po-  
tremo portare la cifra a 6. milioni.  
Ma non posso passare sotto silenzio il  
servizio delle poste, che secondo i  
miei pensieri dovrebbe esser un  
giorno solo rimborsato, ma che oggi  
tale quale è considerato quale  
mantenuto da pressochè tutti i gover-  
ni rappresenta un esposto, che in  
fatto ~~mentre~~ ~~altrove~~ produce ragguar-  
dabili benefici, e per noi un affra-  
vio offrendo le entrate superate dalle  
spese.

Vicini annunciato un progetto di legge  
del ministro dell'interno, nel quale  
promette una economia di 40. millio-  
ni e 500 m. lire e che il sig. ministro  
delle finanze chiama ragguardevole.  
Ed a ragione per la somma in fatto  
ed in fatto delle esigenze del sistema  
attuale, ma insufficiente al bisogno  
e minore offaj di quella che col miglior  
trattamento che in progresso potrebbe  
conquistarsi.

La quantità d'impiegati che si rimprove-  
ra al ministro dell'interno non ri-  
tinge sia esuberante o esuberante,  
almeno in minime proporzioni in  
relazione ai servizi dei quali esse  
è incaricate. Sopra questi servizi che  
devono riformarsi; la riforma, la

economia del personale ne faranno la conseguenza. Senza ciò essi sarebbero compromessi; il governo ne sarebbe paralizzato per difetto delle braccia ne esportate dall'espulsione delle sue incombenti.

Un ministro che abbia da fare da tutore a comuni, deve condannare per i suoi protettori, vice tutori o agenti di tutela la metà del patrimonio dei quajilli. Volendo provvedersi realmente ad economie per quel ministro deve dunque modificarsi la legge comunale e provinciale in modo che possano, senza danno degli interessi generali, comunitari e provinciali sottrarsi da loro stesse, e possa loro affidarsi la pubblica finanza. Sono coloro che potranno abolirsi sotto prefetture e preture per quanto si riferisce alle loro attribuzioni amministrative.

Corsini L

Ordinati i comuni, le provincie e potran-  
no i prefetti scegliersi di altri attribuzioni  
effere i rappresentanti del potere  
esecutivo non presso solo l'autori-  
tà giudiziaria - come dice la legge ora  
quinta dell'ordinamento giudiziario  
parlando del pubblico ministero, ma  
sempre ed in tutte le non dovrebbe  
effere altro, ed offorire quel funzio-  
nario amministrativo che il pubblico  
ministero è oggi e che facendo con-  
temporaneamente parte dell'ordine  
giudiziario può almeno sembrare  
minaccia all'indipendenza dei  
giudicati.

È diminuiti i prefetti, ciò che farà una conseguenza dell'ordinamento delle provincie - diminuiti le attuali. Loro attribuzioni: minori di affari foranee. Le briglie del ministero dell'Interno, sicché potrà con un numero d'impiegati minori dell'attuale riunirsi a quello dell'Istruzione. Avrete allora una importante economia, mentre altrimenti non sarebbe se non chi riunire in un ministero gli impiegati di un altro economizzando solo la differenza fra lo paga di un ministro e quella di un direttore generale.

Il Consiglio di Stato può essere facilmente soppresso, - quando voi vogliate accettare il principio, che io credo fondamente di ordine costituzionale, che cioè in nessun caso il potere esecutivo debba confondersi col giudiziario prendendo il luogo. Attribuite per giunta ad una sezione della suprema Corte di Cassazione le attribuzioni giudiziarie esercitate dal Consiglio di Stato; le amministrative al Consiglio dei Ministri ed avrete una economia di oltre 400,000. solo per questo titolo.

Nell'amministrazione provinciale togliendo i sotto-prefetti, diminuendo le prefetture vorrà eccettate la cifra di L. 500,000. indicata dal ministro, alla quale aggiungendo l'economia d'impiegati nelle prefetture conservate e quelle che potranno ottenersi nell'amministrazione centrale con

Day

L

il più semplice sistema di contabilità, con le minori attribuzioni per le riunioni del ministero d'istruzione potrà facilmente giungersi alla cifra di 40 milioni.

Altre 200 m lire potranno economizzarsi sulle spese delle quoti tutte il mese fatto di tutto fra comuni e provincie. Il servizio di pubblica sicurezza affidato ai municipi sotto la sorveglianza del prefetto imporrà una economia di oltre 9 milioni; cui aggiunto altri un milione che figura per questo titolo nelle spese straordinarie, avremo 10 milioni di risparmio.

Ricordate il principio, che la libertà provvisoria è la regola, la prescrizione preventiva una eccezione. Nel titolo delle carceri giudiziali potremo conseguire una economia non minore certamente di 40 milioni.

Aggiungiamo le economie che possono e si possono sperarsi nelle spese straordinarie, e senza parlare di altre di quelle dei teatri, che nel momento attuale confesso mi fanno d'insulto ai contribuenti, che dovrebbero esclusivamente gravare i comuni, avremo ancora una economia di 700 m lire.

Sicché sommando, nel ministero dell'Interno quando sia riunita a quella dell'Istruzione, per il quale non ho alterata la cifra proposta, con un diverso sistema in luogo di 4.500.000 lire fatti sperare avremo quello di 21.400.000 lire.

Mi resta a parlare del ministero delle Finanze, sul quale non meno certo, che in

ogni altro molte economie possono ottenersi in conseguenza del sistema di discentramento che io propongo, - cui altre devono aggiungersi in conseguenza di una migliore amministrazione in questo ramo di pubblico servizio. Riformando il sistema di contabilità, ciò che potrà facilmente farsi, quando questa a similitudine di ciò che si pratica fra particolari, sia ristretta ad un conteggio a partita doppia, che rappresenti altrettanti conti correnti, i quali sono le amministrazioni corrispondenti, - quando siano i rubricati, incaricati dell'amministrazione generale delle imposte dirette, ed incaricati delle altre di tutti i pagamenti. In questa ipotesi non sarebbe troppo dimandare una economia di 500,000 lire nei vari titoli dell'amministrazione centrale.

Prevedendo il servizio del tesoro ad un sottosegretario con tre impiegati di segreteria per ogni tre provincie potrà per quel titolo conseguirsi la economia di oltre un milione.

Parlando dell'amministrazione compartimentale delle tasse, e del Demanio, i soli stipendi del personale ammontano ad oltre 3,500,000. lire. In quel capitolo figurano 7,632,583. lire per aggio di esazione ai contabili. Aggiungete spese di ufficio locali, e spese tutte che andrebbero in gran parte ad economizzarsi incidendo sui comuni di quella gestione con un aggio che non potrebbe superare il mezzo per cento.

Parlame

il mezzo per cento.  
 Per l'intero capitolo che importa oggi  
 circa 25. milioni; potrebbe la spesa  
 dello Stato non essere maggior di  
 milioni; ovvero cioè una economia  
 di oltre 4, 500, 000.

Prevedendo quella affai meglio provvedersi  
 al bisogno dei consumatori, al rispetto  
 del principio di libertà di commercio,  
 all'interesse dell'erario con un dazio  
 d'introduzione dei tabacchi esteri,  
 e quando credasi necessario sulla colti-  
 vazione dei nazionali, parmi dover  
 abolirsi la privativa dei tabacchi.  
 Io vorrei potessi farli altrettanto  
 per quella del sale, senonchè temendo  
 che ciò porterebbe diminuzione alle  
 rendite dello Stato non credo dover  
 fare per il momento la proposta.

Le spese dell'amministrazione  
 ad oltre 28. milioni, quali non si  
 dovrebbero più; dovremmo, è vero, togli-  
 re contemporaneamente il prodotto della  
 vendita in 86. milioni; si avrebbe una  
 diminuzione di 58. milioni.

Ora io propongo, che fatti i calcoli sulla  
 consumazione che può ritenersi sicu-  
 ra - lasciando all'industria privata  
 di diminuire il prezzo e migliorare  
 la qualità - si stabilisca un dazio che  
 possa produrre 65. milioni; ne resti-  
 rebbero 25. per le spese di materia pri-  
 ma, e di lavorazione; si guadagnereb-  
 bero 7. milioni da aumentarsi nell'atti-  
 vità senza spesa di riscossione, stante  
 l'ordinamento che abbiamo dell'ammi-  
 nistrazione delle gabelle. - Aggiungo

quasi 7. milioni all'economia del Mini-  
stero delle Finanze.

Un migliore ordinamento nel servizio do-  
gandale credo dovrebbe condurre a rag-  
guardevoli economie nel capitolo in-  
testato amministrativo e complementato  
della gabella; ma non potendo approp-  
riamente neppure calcolarle  
senza avere tutti gli elementi necessari  
mi astengo portarle nel conto.

Non posso però fare altrettanto per le  
spese straordinarie. Il nuovo sistema  
d'imposta diretta potrebbe dispensare  
affatto dalle spese straordinarie per il con-  
dimento; - la spesa sul cambio e con-  
versione di moneta non dovrebbe ave-  
re più luogo, ed essere almeno ridotta  
a minime proporzioni; - e senza par-  
lare di altro potrebbe così raggiun-  
gersi una economia di oltre un  
millione.

Il Sig. Ministro con nobile indignazione  
predicava non doversi permettere il  
soddisfare neppure fosse l'Italia  
manicare agli impegni contratti; -  
il sentimento nazionale, il voto del  
parlamento foranno in ciò sono certo  
veco alle sue parole. Convingo pertanto  
non potersi avere rilevanti economie  
nella parte prima del bilancio, ma  
aggiungo che qualche economia può  
farstefin da oggi.

È da desiderarsi che la forma dell'ini-  
ziativa di un buon esempio che attri-  
buirebbe. L'onorevole della effen-  
do ministro delle Finanze deve  
che nel rispetto alla dignità del-

Parsons L

Parlamento non proponeva alcuna economia sul bilancio della Camera: risjettaudo la dignita del Parlamento ne propone uha di 80 mila lire. Sommando le diverse economie proposte per questo ministero auremo la cifra totale di £ 18,000,000.

Il ministro di finanza nulla ha detto in proposito del ministro degli affari esteri, ed io mi affetto a riconoscer non potersi per quello proporre economie. Credo pero che mentre a capo di pubblica amministrazione e sollecito a provvedere a qualche risparmio nel ramo che gli e affidato, il sig. ministro degli affari esteri dovrebbe fare altrettanto. Qualche economia sul personale pagato delle legazioni, - un miglior ordinamento dei consolati, una diminuzione del numero d'impiegati nel ministero, ritengo potrebbe farsi senza danno alcuna agli incarichi che gli sono affidati. Lascio alla cura del sig. ministro degli esteri il precisare le cifre, e mi astingo dal tenerne conto.

Tutte queste economie che ho indicate formano intanto £ 145,980,000. che grazie alle provvidenze proposte potrebbero spendere a somma maggiore. Ritenendo pero quella indicata, il disavanzo di circa 261,000,000 verrebbe ridotto a uno di 116,000,000.

Mi sara fatto osservare che per lo disavanzo lo stato di molte spese, se ho pero trasportato il carico sui comuni. Questo e vero, - ma che sempre d'ora

sostenersi dai contribuenti, i quali  
poco s'interessano a chi pagano, cui  
motto interessa quanto pagano.  
Questo è quello appunto che lo Stato fatto  
in più circostanze nel Regno d'Italia,  
presentandosi come economia cioè che  
altro non era se non chi un diverso mo-  
do di pagare e di spendere; il che  
ha sempre biasimato, e non vorrei  
cadere in errore eguale.

Intendo come nella Bicamerale che una  
spesa debbe piuttosto appartenere ai  
Comuni di quello che allo Stato, ma  
non intenderei che proponendosi una  
economia, cioè si credesse di allora  
facendo che i Comuni spendessero in  
luogo dello Stato.

È in conseguenza che venendo a discorrere  
di quelle spese, che ad oggetto di  
discentramento principalmente credo  
doversi affidare ai Comuni, mi sono  
contemporaneamente preoccupato di  
dare modo ai Comuni di sostenerle.

È questo modo mi sembra facile di-  
pendente dovendo con legge provvedersi  
alla sistemazione dell'Asse ecclesiastico.  
Mi occorre premettere, che quella parola  
degrazione che fu pronunciata nell'As-  
semblea parlamentare dal Capo dello Stato  
non debbi attribuirsi intendersi fin  
che come deprivazione assoluta dei  
due poteri. La Chiesa romana deve  
essere rispettata nei suoi diritti.  
Come ogni altra associazione qualunque  
di cittadini, lo Stato ha verso di lei  
quei diritti, che verso ogni altra  
associazione gli appartengono: - in

Daniela

14

corrispondenza entrambi hanno dei doveri che loro incumbono.

Non può darsi un'eccezione, nessun diritto speciale, il regime della libertà politica, della quale i limiti sono la libertà altrui, ecco quali devono essere le immediate conseguenze di una segregazione rientrata nel diritto comune. Lo stesso non può possedere, giacché le mani morte non debbono essere riconosciute; e gli ecclesiastici non possono vendere, perché la vendita dal codice penale è considerata d'atto. — Lo Stato non è in alcun modo tenuto a sostenere le spese del culto cattolico più di quello di provvedere a quello della Luteranità o del protestante, dell'israelitico, del musulmano di Brama, o di Confucio. Tutte le credenze devono essere rispettate, rispettati tutti i culti; allorché le prime non offendano la morale, e secondario l'ordine pubblico: chi professa quella credenza, chi vuole quel culto ne sostenga le spese. E mi sembra eguale ingiustizia obbligare un cattolico a pagare un vescovo di quello che si fustigano i cattolici obbligati a pagare un Rabino.

Sicché frisono secondo in principio che i beni che formano in oggi parte dell'ordine ecclesiastico debbono rientrare nel patrimonio comune, non so per cui convenire che lo Stato dovesse attivamente provvedere alle spese del culto. Restano queste in genere o carico dei fedeli di qualunque religione essi siano. — E non vorrà esserferdi che i

già sono cattolici, replicherò: tanto  
meglio per loro; con una contribuzione  
che è di qualche minore provvidenza ai  
bisogni delle loro anime.  
E ciò non dico solo nell'interesse della libe-  
rità, in omaggio dei principii, che il pro-  
gresso ha riconosciuto: ciò dico nel-  
l'interesse pure della Religione: - un  
uomo religioso non può desiderare  
che il pastore dell'anima sua, l'autorità  
della sua coscienza sia equiparato ad  
un funzionario del governo né più né  
meno che un prefetto, o delegato di pub-  
blica finanza: - ne prenda il salario;  
speri o tema da lui, - obbedisca in con-  
sequenza al suo volere.

Intanto del pregiudizio religioso come  
la chiesa, della pretatura d'impor-  
si allo Stato, - ragionando non si  
intendere come lo Stato si arroghi  
degradare la chiesa nel rango di "pov-  
verizzati", che s'intrometta nella scelta  
dei parrochi, nella nomina dei vescovi,  
che abbia nel codice titoli per loro  
che sieno diretti a tutelarne il privi-  
legio, - o ad assogillarli ad una re-  
ligiosa repressione, sono a mio cre-  
dere, edichi egualmente ed ingiusti.  
Lo Stato saggiandosi della chiesa -  
non può battersi né preti né frati,  
né monache né curati, né vescovi; esse  
vode solo cittadini; ed applica loro  
come ad ogni altro quelle leggi, alle qua-  
li i cittadini sono soggetti.  
Perciò io non credo dovuto fare eccezione  
di sorta, e tutti i beni dei quali l'offe-  
sacile è costituito, credo -

Alleg. 2

Debbano considerarsi come proprieta' dello stato senz'altro j. se da quello in fuori di provvedere con equita' o cio, loto che ne sono attualmente nel possesso.

Per questi beni io vorrei formassero gia da ora quel patrimonio comunale, eccoricate a sostenere i jetti che ai Comuni verranno adottati cui dovrebbero aggiungere l'onere temporaneo a favore degli possessori, del quale diremo.

Per cotale modo verrebbero quei beni portati alla voragine del disavanzo che minaccerebbe travolgerli di vertigine e dovrebbero invece allo stato il modo di sollevarsi da tante spese senza altro aggravio di contribuenti, j. j. j. del mare il disavanzo.

Parte II  
Dell' Imposta

Mi retta a trattare del modo di appianare il disavanzo di 116. milioni.

Il ministro ha parlato di accendere nuove tasse. Invece di questa pratica applicazione, che la costituzione della necessita' ha potuto indurci, preferisco attenermi ai suoi stessi principi, che nel linguaggio della scienza legi marittimamente suolgersi, e che indicherebbero le nuove tasse essere invece sempre gravi e inconvenienti.

Non intendo dunque proporre nuove tasse ma bensì una migliore sistemazione ed un aumento di quelle che già abbiamo.

e non in quelle che gravano i nulla  
tenenti, ma in quelle che direttamente  
colpiscono coloro, che hanno, e che  
sono i soli, che possono giustamente  
chiamarsi a sostenere quei pesi, che  
i supremi bisogni delle Nazioni re-  
clamano.

Il Sig. Ministro vi distingueva l'ora  
fatto fondiario della entrata, e men-  
tre consolidava la prima, univa tutte  
le altre sotto una imposta uniforme  
del 10 per 100. Non mi pare potersi  
conoscere la utilità pratica di quel  
consolidare la rendita seppure non  
fosse perche separando una parte  
di quello che si deve pagare dalle  
altre, si avesse quella a ritener-  
mene gravosa. La corrispettiva fatta  
consolidata ridurrebbe la stessa, -  
lo tuffo sull'entrata variabile, non  
certo alcuna cosa credere, per diven-  
nere minori. Del resto non igno-  
rasi, che un progetto quasi identico  
venne nella circostanza della perquisi-  
zione presentata al Senato, e rigetta-  
to. Io, riferendomi a quanto allora  
fu discusso, vorrei ragionare per accogliere  
lo oggi.

Se mi sembrerebbe provvedimento più  
semplice e spedito stabilire una so-  
la tassa sulla rendita, o entrata, se  
meglio si creda, su di qualunque la  
derivante, terre, fabbricati, o titoli  
ogni compresi in quelle della ricchezza  
fissa mobile. Fatto quelle distinzioni  
che il ministro indicava, e generale  
da qualunque imposta l'entrata

Milani

che nella sua totalità non superi le  
lire 250., gravata ogni anno sul suo  
intero sul capitale imponibile non  
farebbe minore di 2. miliardi. -  
Prova questi due miliardi propongo di  
stabilire un sistema di progressività  
a modo che tutte le entrate non superio-  
ri alle 10 m lire annue pagassero  
il 10.4%, - quelle superiori alle 10 m lire  
e inferiori alle 30 m il 15., - al di so-  
pra il 20. - avremmo il 15. di misura  
media che rappresenterebbe un incasso  
di 300. milioni.

A questo aggiungerei altri 30. milioni, che  
staggono oggi dalla imposta dell'entra-  
ta, per effetto del convalidato, e che po-  
trebbero gravarsi al saggio fisso  
del 15.4% sul pagamento.  
Avremo un totale di 330. milioni  
di imposta diretta.

L'entrata attuale per tre titoli: tassa  
sui fondi stabili; sui fabbricati; e  
sulla ricchezza mobile ascende a meno  
di 206. milioni; - avremo dunque da  
percorrere il disavanzo ridotto per  
l'economia nelle spese a 116. milioni;  
124. milioni di maggiore entrate;  
resterebbe cioè il sovravanzo di otti-  
otto milioni.

Mi si opporrà certamente che le miglio-  
rie indicate non possano eseguirsi  
ad un tratto, e non potersi in conse-  
guenza avere immediatamente quel  
risultamento che sia rimedio al di-  
sette finanziario. E ciò in parte è  
vero, ma mi opporrò per questo  
a quanto dice il ministro, che

ciò provveduto ad una regolare fide-  
mazione delle finanze, si facile fave-  
rare il credito per riparare ai mo-  
mentanei imbarazzi.

Parte V  
Dell'ammortizzazione

La prima parte del bilancio delle spese  
del Ministero della finanza impor-  
ta 465. milioni, poco meno della  
meta dell'intero passivo dello Stato.  
Senza parlare del rimanente, non si  
dimentichi, che paghiamo per frutti  
di rendita consolidata del 5. e 2 1/2 %  
duecento trentadue milioni, il che  
equivale ad altre L. 10. 50. per ca-  
da popolazione.

Per quanto si riferisce a ciò non veda al-  
tro mezzo, che quello in fuori di un  
largo sistema di ammortizzazione,  
per il che, e per quanto le condizioni  
economiche dello Stato possono per-  
metterlo. - Imporremo i maggiori  
sacrifici, mentre gettando gli occhi  
dal collo, di mano in mano che ne  
faranno sollevati, porremo un termi-  
ne a tante tasse immorali, improv-  
vide, - Dal letto, di questa prelevazio-  
ne sulla disoccupazione, sul vizio che  
si non pesa sul popolo come altri  
calzelli pesa sulla nazione, come  
una delle maggiori vergogne, -  
Oggi di condanna, che forse us diremo  
lo stesso ministro vi fanno avere una  
dogana ad ogni barriera di vilaggio,  
delle primitive negozie del Alberto,

Valery 2

Dell'industria; - alle dogane, che se  
protettrici sono un errore econo-  
mico, una fiscalità ottinente,  
per la quale lo pubblico ricchezza  
perde molte volte tanto quanto  
risuota l'erario. -

Potranno allora i servizi pubblici esse-  
re compensati, ed anche profitti;  
ma non avere per oggetto di costi-  
tuire un capitale pagato da chi  
ne abbisogna, e talvolta pure.  
Da chi saprebbe dispendiarne,  
potranno le pubbliche imposte  
ridursi in una parola a quella  
unica, ed egualmente progressiva  
sulla rendita, che è finora scien-  
ta come il perfezionamento del  
sistema Napoletano.

Comunque però partigiano della tassa  
unica sulla entrata non operi-  
oggi proporla quindi dovetti-  
non quella rimpiangere tutte le  
altre; di cui prodotti giungano  
a stento ad equiparare all'Esig.  
Il governo risuote non solo male,  
ma troppo in proporzione della  
ricchezza del paese. - Nel doppio  
interesse pertanto di pagare meno  
e pagare meglio dobbiamo pro-  
cedere a liberarci almeno della  
rendita consolidata, dobbiamo  
assicurarne l'ammortizzazione. -  
Una somma di 98. milioni per il  
decorso di anni 10. assicurabile  
nel termine di 23. anni, l'estin-  
zione di tutto il consolidato  
del 4, e 3 1/2 %, dando una

un sopravanzo di  $41,952,918$ .  
Occorrerebbe per questo che lo stato  
affiggesse per quest' capitale per  
10 anni la somma di 330. milioni  
in luogo di quello di 230. - dopo  
dieci anni calcolando l'acquisto  
Del 5. al 10. e del 3. al 4. per  
gi' offerti superiori agli attuali  
avremo già oltre 98. milioni  
risparmiati sullo rendito, sicché  
in luogo di 330. milioni, con so-  
li 230. due milioni cioè meno  
di quello, che attualmente si paga  
potremmo continuare nell' obbligo  
stipendiario, e servire gli interessi.  
Due sono le difficoltà che s' incontrano  
la prima trovare il modo di ave-  
re questa che chiamerò entrata  
temporanea di 98. milioni. - la  
seconda di assicurarsi che quella  
somma siolveramente impiegata  
all' oggetto, cui viene destinata.  
Per la prima non saprei immaginare  
se non che un mezzo, quello cioè di  
fare appello ancora una volta alla  
picchezza. - Sono quelli che hanno  
infine i più interposti nella pro-  
sperità del paese. si domanda loro  
questo ~~quello~~ temporaneo sacrificio  
per assicurarla stabilmente. - La loro  
diretta sullo entrate sia aumentata  
per dieci anni Del 3. L. 5. al 10.  
Nelle sue 3. categorie, avremo cal-  
colata la media, e comprendendosi  
il pagamento per la rendita, un  
prodotto di 88. milioni.

Signale

Credo dovrebbe adottarsi un altro provvedimento; il lasciare cioè ai gravati, che volissero pagare in una sola volta tutta l'imposta di dieci anni la facoltà di farlo con cartelle di rendita alla pari che dovrebbero subito annullarsi. I contribuenti vi avrebbero un vantaggio per il basso prezzo dei nostri valori, il credito ne guadagnerebbe, lo stato non ne perderebbe per il compenso che avrebbe nel sollecitare a liberarsi dei frutti.

Mancerebbero dieci milioni; e per questi farei un rapporto fra i comuni la ragione dei testatici; ammorterebbe questa e circa 45 Centesimi per individuo, ne credo potrebbe essere loro oneroso.

Si debba a calcolo che comunque in seguito della mia proposta abbia a perdere in un aggravio sul bilancio ordinario di 8. milioni; che con una buona amministrazione potrebbe essere maggiore, non ho voluto avere ragione di questo per provvedere all'ammortamento, - primieramente perché purtroppo avviene in materia finanziaria che le previsioni non si verificano gli stessi esattamente, e la differenza fra l'aspettato e l'ottenuto è di due volte forse o vantaggio della finanza, in secondo luogo perché intenderei ad una spiegazione assoluta dell'ammortamento.

Del Debito pubblico dal resto di  
quello della finanza.

Il Debito pubblico dovrebbe a mio  
credere avere un bilancio distinto  
una giunta amministrativa con  
un consiglio speciale di senatori  
e deputati destinati a ciò dalle  
 Camere rispettive; vorrei vi si ag-  
giungesse una rappresentanza  
nominata dalla Camera di com-  
mercio.

Quella Direzione dovrebbe essere ac-  
creditata come un ministero distinto  
per i fondi stanzinati a suo favore  
e disporre a forma di legge riceve-  
sente dalla Corte dei Conti.  
Al ministero delle finanze debb'esser  
inibito qualsiasi storno di quei  
fondi, qualsiasi soppressione al  
loro pagamento nelle scadenze gra-  
fisse.

Per ciò vorrebbe risposta alla domanda  
difficotta di provvedere cioè a che  
i fondi stanziati all'ammortizza-  
zione siano diversamente impie-  
gati. -

25. Del 1876

*[Signature]*

# Proposta di Legge Comunale e Provinciale

Assemblea Provinciale  
1868

Alleg.

## Dei doveri dei Comuni

È dovere dei comuni combinare le forze individuali dei comunisti in una collettiva per il maggior vantaggio morale e materiale di loro, degli altri comuni e della nazione.

I comuni nell'adempimento di questo dovere debbono conformare la loro condotta a tutto ciò che nelle forme volute dalla legge e nelle attribuzioni riconosciute dalla medesima sia stato prescritto.

1. Dalle leggi generali dello Stato;
2. Dal contributo dei loro rappresentanti nella provincia;
3. Dal potere giudiziario.

## Doveri verso i Cittadini.

Sono a carico del comune

1. I figli di genitori ignoti, infino a che non siano in grado di provvedere a loro stessi;
2. Egualmente gli orfani mancanti di altri mezzi di sussistenza;
3. I malati che non possono essere assistiti dalle rispettive famiglie;
4. Gli impotenti al lavoro che mancano di altri mezzi di sussistenza.

Il Comune deve assistere

1. alle famiglie, nelle quali i genitori non potessero adempire ai loro doveri verso i figli;
2. Agli individui che per circostanze indipendenti della loro volontà

manco ssero di lavoro, e di ogni altro  
mezzo di sussistenza.

Il Comune deve provvedere

1. Alla pubblica istruzione;
2. A rimuovere ogni ostacolo, ed a  
cordere ogni possibile incoraggi-  
mento al lavoro, industria, e com-  
mercio;
3. A favorire quelli, questi ricreazio-  
ni, che giovino ad accrescere la  
pubblica morale, ed avvicinare  
fra loro i Cittadini.

Il Comune deve garantire

1. La moral pubblica;
2. La pubblica sicurezza;
3. La salubrità;
4. La libertà individuale di Cittadini.

Doveri verso gli altri Comuni.

Ogni Comune deve agli altri assistenza  
nell'adempimento dei loro doveri ver-  
so i Cittadini, i Comuni, la Nazione.

Deve ciascun Comune nei limiti dei pro-  
pri espedienti contribuire a tutto ciò  
che ad un altro possa riuscire di vantaggio.

Ciascun Comune deve rigorosamente atten-  
nersi dal fare qualsiasi cosa che ad  
un'altro riesca di danno.

Ogni Comune è tenuto a concorrere con  
altri in tutto ciò che sia riconosciuto  
di reciproca utilità.

Ciascun Comune è responsabile verso  
la provincia della quota d'imposta  
che gli è stata attribuita.

Doveri verso la Nazione.

È dovere di ciascun Comune di concor-  
rere alla vita e prosperità Nazionale.

Nell'interesse della esistenza Nazionale  
è riconosciuto dal potere legislativo  
della Nazione, deve ciascun Comune

sacrificare qualsiasi interesse della  
attività Comunale, o dei singoli  
che ne fanno parte.



Giambi

V  
Titolo II  
Divisione del Territorio dello  
Stato  
e Autorità governativa.

Art. 1.

1. - Il Territorio si divide in comuni politici.

L'associazione ordinaria dei comuni costituisce la provincia.

L'associazione straordinaria il municipio.

2. - In ogni provincia vi è un rappresentante

del potere esecutivo col nome di prefetto.

Egli provvede alla pubblicazione, ed alla esecuzione delle leggi, ed alla esecuzione delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

A tale effetto ha diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata.

In via preventiva l'azione dei prefetti si eserciterà amministrativamente.

In via repressiva il prefetto o meglio dei suoi sostituti ricorrerà sempre all'autorità giudiziaria sia di tratti d'individui, di enti morali o collettivi.

3. - Se il prefetto è assente od impedito ne farà le veci il sostituto che a ciò sia destinato.

4. - In ciascun comune politico il prefetto sarà rappresentato da un suo sostituto.

5. - I prefetti e loro sostituti potranno sempre da chiunque essere chiamati a rispondere del loro operato presso l'autorità giudiziaria per titolo di usurpazione od abuso od altra offesa qualunque alle leggi ai diritti dei cittadini dello Stato. Presso ogni prefetto o sostituto dislocato in un comune sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà sottoposta all'approvazione del Senato, e della Camera dei Deputati.

Titolo Secondo  
Dell'Amministrazione Comunale  
Capo I. - Del comune politico.

6. - Ogni comune politico ha un Consiglio comunale ed una giunta municipale.  
Deve inoltre avere un segretario, un contabile, un esattore ed un ufficio comunale.
7. - Ogni comune politico deve contenere non meno di cinquantamila abitanti.  
Nei comuni politici faranno compiere quelli attuali, che non volendo fondersi nei medesimi faranno considerati come comuni amministrativi. Essi rimarranno sotto la tutela del comune politico, del quale fanno parte.
8. - Il Consiglio è composto di settanta membri e di un comune amministrativo ne nomina uno.
9. - La giunta municipale si compone del Sindaco, otto assessori, quattro supplenti.
10. - Ciascun comune amministrativo, che vorrà fondersi nel comune politico del quale fa parte, potrà farlo ogniqualvolta la maggioranza dei suoi elettori vi concuoglierà, ma nessun nuovo comune amministrativo potrà costituirsi senza una legge approvata dalle due Camere, ed autorata dal Re.
11. - Costituiti i comuni politici a forma di quanto viene stabilito nelle disposizioni transitorie, nessuna variazione potrà avere luogo, se non che per legge approvata dalle due Camere, ed autorata dal Re.
12. - Nessuna legge potrà farsi in proposito se non che col consenso dei Comuni interessati, e in caso di dissenso fra loro prima di averne examine e discusse le ragioni. In nessun caso potrà un comune ridursi ad una popolazione inferiore a quella di cinquantamila abitanti.

Nosi

v v Capo II. Dei comuni amministrativi

Art. 17.

13. - Il comune amministrativo sarà costituito secondo le norme prescritte dalla legge del 20. Marzo 1860.
14. - I componenti il comune amministrativo concorreranno nelle spese del comune politico nella stessa proporzione di ogni altro individuo del medesimo.
15. - Resta nelle attribuzioni della rappresentanza del comune amministrativo di ripartire i pesi a forma delle regole stabilite, e coll'esecuzione indicata nella legge succitata.
16. - L'amministrazione del comune politico è tenuta a provvedere a tutti le spese dei comuni amministrativi non meno di quello che per tutti gli altri cittadini.
17. - Tutti i servizi municipali si eseguiranno egualmente nell'intero comune, in quelli amministrativi il sindaco, la giunta ed il consiglio locale, eseguiranno tutte una particolare sorveglianza.
18. - Il comune amministrativo potrà provvedere direttamente ad altre spese che creano di suo speciale interesse, a forma sempre della legge succitata.
19. - L'ingerenza appdata per quella legge ai prefetti per comuni amministrativi saranno esercitate dai sindaci del comune politico; - quelle delle deputazioni provinciali della giunta municipale; - quelle dei consigli provinciali dai consigli comunali; e quelle riferite al Consiglio di Stato dal consiglio provinciale.
20. - Di tutte le vertenze che potessero insorgere fra i comuni amministrativi e politici, giudicheranno le deputazioni provinciali; - potrà dalle loro risoluzioni ricorrersi al Consiglio.

### Cap. III. Delle elezioni

21. - I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini, che hanno 21. anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che sanno leggere e scrivere.
22. - Per l'esercizio del diritto elettorale sono considerati come cittadini o equiparati ai medesimi tutti quelli che abbiano domicilio d'origine nel comune, e non vi abbiano rinunciato; tutti gli Italiani che avendo rinunciato al domicilio di origine in altro comune dichiarino di volerli domiciliare in quello dove dimorino; gli esteri che dichiarino di volere domiciliarsi nel comune, e vi dimorino da un anno; chiunque abbia un possesso, una industria, un commercio qualunque nel comune da oltre un anno paghi per dai municipali non meno di 900. lire all'anno.
23. - Sono eleggibili tutti gli elettori dell'età di anni 25. compiuti purchi forniti della istruzione primaria, eettuati.  
I funzionari o impiegati di governo civili e militari;  
coloro che ricevono stipendio, o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno affitti o altri interessi dipendenti dalle amministrazioni comunali, - che ne hanno il maneggio del denaro, e che non ne abbiano fatto il conto, e coloro che abbiano titoli ventati col comune.
24. - Le donne aventi l'età, e la istruzione richiesta negli uomini quando paghino in proprio una tassa municipale non minore di lire 50. annue, ed abbiano l'amministrazione della loro proprietà, o la gestione di qualsivoglia negozio, saranno elettori, ma non eleggibili.
25. - Non saranno né elettori, né eleggibili, gli interdetti o pazzi di mente.

17)

condiziarie, coloro che sono in stato di fallimento dichiarato o che abbiano fatto cessione di beni finché non abbiano pagato interamente o secondo un concordato i loro creditori; quelli che furono condannati a pene criminali se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali ed a particolari interdizioni mentre le scontano; finalmente i condannati per furti, frodi, e attentati ai costumi. Gli eletti nei quali si verificasse in seguito all'una delle suddette condizioni cessano immediatamente dal loro ufficio.

7 la pena

Sabro L

Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti; i discendenti; il suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del consiglio, ma non della giunta.

26. - I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla giunta municipale e dalla medesima rivista ogni anno per le opportune modificazioni almeno 15 giorni prima della convocazione del consiglio comunale per la sessione di primavera.

27. - La lista deve indicare accanto al nome di ogni individuo  
1. Il giorno e luogo della nascita sua  
2. Il titolo o qualifica che gli conferisce il diritto elettorale nel comune.

28. - Nella prima domenica successiva al compimento della lista <sup>verrà</sup> notificata al pubblico che questa stesa depositata in una sala del comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla, e presentare all'Amministrazione comunale quei reclami che crederà di suo interesse.

29. - La lista, previo esame dei reclami presentati, sarà rivista e deliberata dal

Consiglio, e quindi nuovamente pubbli-  
cata in conformità dell'art. precedente  
per altri otto giorni.

Della lista sarà unito l'elenco dei  
nomi, che il Consiglio vi avrà aggiunti  
o cancellati, sarà dato avviso pubbli-  
co che vi è diritto a richiamo nel ter-  
mine di giorni 10. da quella scadenza  
avanti prefisso.

Entro 48 ore dal primo giorno della  
nuova pubblicazione faranno avvisati  
per iscritto con intimazione a domici-  
lio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i  
motivi dell'esclusione, ed essere fatta  
senza spesa per opera degli inservienti  
del comune.

Una copia della lista sarà serbata  
nella segreteria del comune.

30. — Ogni cittadino potrà reclamare alla Corte  
della provincia l'iscrizione ammessa  
di un cittadino nella lista elettorale,  
ovvero la cancellazione di chiunque sia  
vi stato indebitamente compreso, non  
che per qualunque altro errore, che  
nella loro formazione fosse incorso.

Al richiamo dovrà essere unito un  
certificato dell'esattore comunale, com-  
provato il deposito della somma di  
Lire dieci fatta dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove  
sia fatto luogo al reclamo, ed in caso di  
vizio devoluta agli uffici locali di  
coerita.

31. — Niuno dei reclami occorrenti negli art. 29  
precedenti sarà ammesso se proposto  
da un terzo, se officio salvo contesti  
della notificazione giudiziaria alla  
parte che vi ha interesse, lo quale  
avrà dieci giorni a rispondervi e con-  
tare da quello della notificazione.

32. — La Corte provinciale pronunzierà sui

vij

richiamati maggiorali nell'atto  
nei cinque giorni da quello del loro  
ricevimento, qualora essi siano pro-  
posti dall'individuo stesso, che ha  
l'interesse, o del suo mandatario, -  
e nei cinque giorni dopo spirato il  
termine prefisso dall'atto precitato  
dove s'uno fotti dei terzi d'ufficio.  
Le ragioni saranno motivate, e notifi-  
cate agli interessati.

Sura

L

Art. 27.

- 33. - Il ricorso alla Corte sarà deciso somma-  
riamente ed in via d'urgenza senza  
che vi sia d'uopo del ministero di  
cauducico, o avvocato, e sulla relazio-  
ne che vi sarà fatta in adunanza pub-  
blica da uno dei consiglieri della Corte  
sentita la parte reclamante, il suo de-  
fensor, ed il difensor del comune.
- 34. - La giunta municipale farà eseguire  
sulle liste le rettifiche ordinate dal-  
le sentenze delle Corti.
- 35. - Alle liste deliberate dai Consigli comu-  
nali o riformate delle Corti provin-  
ciali non si faranno fino alla revisione  
nell'anno successivo oltre correzioni  
fuori quelle che fossero ordinate giu-  
diziarimente o che siano l'effetto di  
morte degli elettori, e di perdita di  
diritti civili. Da esso ricorso in virtù  
di una sentenza passata in giudicata.
- 36. - Le elezioni si faranno dopo la tornata  
di primavera, ma non più tardi del  
mese di Luglio.
- 37. - Un manifesto della giunta, pubblicato  
15 giorni prima, indica il giorno, l'ora ed i  
luoghi della riunione.
- 38. - Gli elettori di un comune politico, che  
non fanno parte di comuni ammini-  
strativi, concorrono tutti egualmente  
all'elezione di ogni consigliere. Quelli  
di ciascun comune amministrativo  
concorrono tutti egualmente all'elezione  
dei loro consiglieri e non il Consiglio

- Del comune politico del quale fanno parte nominano il Consigliere, che deve rappresentarlo.
39. - Il diritto elettorale è personale, nel suo elettor può farsi rappresentare, né mandare il suo voto in iscritto.
40. - Gli elettori si riuniscono in una sala assemblea: il comune si divide in sezioni; ogni sezione comprende 300. elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri.
41. - Hanno la presidenza degli uffizi provinciali, e di un collegio elettorale: il sindaco, gli assessori, ed in caso d'impedimento i consiglieri più anziani. I due elettori più anziani di età, ed i due più giovani formano le parti di scrutatori.
- L'uffizio nomina il segretario, che avrà voce consultiva.
42. - La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi, e la lista dei consiglieri che rimangono in ufficio dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.
43. - L'adunanza elegga a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti, che dopo questi ebbero maggiore numero di voti.
- L'uffizio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo, avente voce consultiva.
44. - Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente, e l'ultimo scrutatore farà ex-lui, che dopo gli eletti ebbe maggior numero dei suffragi.

1892.

La stessa cosa si applicherà in caso di rinuncia o di assenza di alcuni fra i scrutatori.

45. - Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine, e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocato senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni, o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

46. - Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; e larghe intiere alla loro discussione e deliberazione.

47. - Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti alle adunanze elettorali.

48. - Chi confinato non avrà dato il suo suffragio in una adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio di ogni diritto politico senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del codice penale.

49. - Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni commesso disordini, o provocato sfilamenti tumultuosi ed elezioni, portando insulti, o offendendo i membri di riunione, od in qualsiasi modo sarà punito col un ammenda di lire 10. a 50. e punito di carcere coll'arresto, se anche col carcere da sei a trenta giorni.

50. - Saranno puniti colla stessa pena coloro che non offendo né elettori, né membri dell'ufficio d'introdurremo durante le adunanze elettorali nel luogo delle adunanze, e coloro che non saranno gli elettori.

Del presidente volessero fare dichiarazioni  
o dar prova di approvazione o di disappro-  
vazione, ed eccitassero all'innanzi l'assemblea.

Il presidente ordinerà che sia fatta  
menzione della cosa nel verbale dell'adu-  
nanza, che verrà trasmessa all'autorità  
giudiziaria per il relativo procedimento.

51. - Nessun elettore può presentarsi armato nelle  
adunanze elettorali.

52. - Nessun è ammesso a votare sia per la forma-  
zione dell'ufficio definitivo, sia per l'ele-  
zione dei consiglieri, se non trovasi iscritto  
nella lista degli elettori aperta nello sala  
e rimessa al presidente.

53. - Il presidente, e gli scrutatori dovranno tutto  
via dare accesso nello sala, ed ammettere  
a votare coloro, che si presenteranno prov-  
visti di una sentenza della corte d'appel-  
lo con cui si dichiarasse che essi hanno  
diritto di voto, parte di quelle adunanze  
e coloro che dimostreranno di essere nel  
caso previsto dall'art. 50.

54. - Aperta la votazione per l'elezione dei consi-  
glieri il presidente chiama ciascun elet-  
tor nell'ordine della sua iscrizione nella lista.  
L'elettore rimette il suo scheda manuo-  
scritta e sigillata al presidente, che la depo-  
ne nell'urna.

55. - A misura che le schede si vanno riponendo  
nell'urna uno degli scrutatori ed il segre-  
tario ne farà constanza scrivendo il pro-  
prio nome a riscontro di quello di ciascun  
votante sopra un esemplare della lista  
a ciò destinato, che conterrà i nomi e le  
qualificazioni di tutti i membri dell'adu-  
nanza.

56. - Ad un'ora dopo mezzo di, semprechè sia già  
trascorsa un'ora dal termine del primo  
appello, si procede ad una seconda chiama-  
ta degli elettori, che non hanno ancora  
votato.

Esaurita questa operazione il presidente  
dichiara chiusa la seduta.

Nice

57. - La buca cui s'addano il presidente, gli scrutatori, ed il segretario d'ufficio, si apre in un modo, che gli elettori possano ritirarsi rari intorno durante lo scrutinio dei suffragi.
58. - Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda la spiega, la consegna al Presidente che ne fa lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore. Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.
59. - Computato lo scrutinio le schede sono arse in presenza degli elettori salvo quelle su cui nascono contestazioni, le quali daranno luogo al verbale, e indimati almeno da tre dei componenti l'ufficio.
60. - Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.
61. - Se il numero degli elettori esiga la divisione in sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.
- Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.
- Il presidente della sezione principale proclama il risultato della elezione.
- I membri dell'ufficio principale in accordo coi presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di dirgliene l'adunanza.
62. - Si avranno per non iscritti i nomi che non portano sufficiente indicazione della sezione eletta, ed i nomi di persone non eleggibili come pure gli ultimi nomi occorrenti il numero dei consiglieri a nominarsi; lo schedo resterà valida nelle altre parti.
63. - Saranno nelle schede e nelle quali l'elettori si sarà fatto conoscere.

64. - Si intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

65. - All'elezione porta nel consiglio alcuno dei congiunti di cui all'art. ... il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane del provato.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggior voti.

66. - L'ufficio pronunzia in via provvisoria tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza sulla validità dei titoli prodotti, e sopra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno lo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami interposti, e delle decisioni proferte dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami faranno parte del verbale dai membri dell'ufficio, ed annesso al verbale.

Il processo verbale dell'elezione è indirizzato alla deputazione provinciale, 3 giorni dalla sua data. Nei comuni amministrati si farà invece indirizzato al sindaco del comune politico.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

Lo giurante nello stesso termine di giorni.

3. Pubblico il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

67. - Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso al consiglio comunale. Nei comuni amministrati dalle sue decisioni può ricorrersi al consiglio del comune politico. Quando la decisione del consiglio comunale verda sulla capacità legale di

Drey

68. - L'art. e susseguenti faranno applicati alla giunta delle elezioni in carattere mezziano e ben leggibili.

69. - Le disposizioni del presente capo sono applicabili egualmente ai comuni potestici ed a quelli amministrativi per tutto ciò in che non sia stato espressamente diversamente disposto.

#### Capo IV. Dei consigli comunali.

70. - I consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima in Marzo, Aprile, Maggio.

La seconda in Ottobre o Novembre.

71. - La giunta municipale nella sua maggioranza o a richiesta di un terzo dei consiglieri può riunire straordinariamente il consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari che dovranno essere indicati. Ogni altra adunanza del consiglio è illegale.

72. - La convocazione dei consiglieri dev'essere fatta a domicilio per avviso scritto.

73. - L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello in addebi per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificarsi gli oggetti dell'adunanza.

74. - Sono sottoposti al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità dei cittadini ed eccettuati per comuni amministrativi di quell. che dipendono dai potestici per tutti di quelle che dipendono dall'amministrazione provinciale, e per quelli ai consigli di cui sono i comuni è riservato lo sorveglianza.

75. - Il consiglio comunale nella sessione di autunno.

Elegge i membri della giunta municipale.  
Delibera il bilancio attivo e passivo del  
comune, e quello delle istituzioni che gli  
appartengono per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno  
corrente scegliendoli fra i consiglieri eletti  
nei alla giunta municipale.

76. - Nella sessione di primavera  
1. Rivide e stabilisce le liste elettorali.

2. Esamina il conto dell'amministrazione  
dell'anno precedente in seguito al rapporto  
dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

77. - Tanto il Sindaco quanto gli altri membri della  
giunta di cui si discute il conto, hanno diritto  
di assistere alla discussione ancorché privati  
dell'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo  
della votazione.

Se uno di essi trovandosi in ufficio non potrà  
presiedere al consiglio durante questa  
discussione. Il consiglio eleggerà un pre-  
sidente temporaneo.

78. - Nell'una, e nell'altra sessione il consiglio com-  
munale in conformità della legge e dei  
regolamenti delibera intorno:

1. Agli uffizj, agli stipendj, alle indennità,  
e ai salari;

2. Alla nomina, alla sospensione, ed al licen-  
ziamento degli impiegati, dei maestri e  
delle maestre, degli assistenti al servizio sa-  
nitario, dei cappellani e degli esattori,  
e tesorieri dove sono istituiti, salve le  
disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non può aver  
luogo fuorché colle condizioni da stabilirsi  
col regolamento approvato con decreto  
reale.

3. Agli acquisti, all'accettazione ed al  
rifiuto dei lasciti e doni;

4. Alle alienazioni, alla cessione di cre-  
diti, ai contratti portanti ipoteca, servi-  
tù o costituzione di rendita fondiaria,  
alle transazioni sopra diritti di proprie-  
tà e di famiglia.

1  
L. M. V. D.

5. alle azioni da promuovere ed a sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti tutti fieri, alle affrancazioni di rendite, e di censi possivi;

6. ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edibita e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7. alla destinazione dei beni, e degli stabilimenti comunali;

8. alle costruzioni, ed al traslocamento dei cimiteri;

9. al concorso del comune all'istruzione d'opere pubbliche, ed alle spese per esse obbligatorie a termini di legge;

10. alle nuove e maggiori spese ed allo storno dei fondi da una categoria ad una altra del bilancio;

11. ai dogi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12. ai provvedimenti occorrenti alla pubblica sicurezza da adottarsi in conformità delle leggi, e coll'approvazione del Prefetto.

È in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla giunta ed al sindaco.

79. - Le deliberazioni del consiglio comunale, sono pubbliche: per risoluzione del consiglio, potranno tenersi a porte chiuse quelle sottintese nelle quali si tratti di questioni di persone.

80. - I consigli comunali non possono deliberare se non interveniere la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però' alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il

numero degli intervenuti, salvo sin-  
tratti della decisione, di cui all'artico-  
lo precedente. Nel caso che siano intro-  
dotte proposte le quali non erano com-  
prese nell'ordine di prima convocazio-  
ne, queste non potranno essere poste in  
deliberazione se non 24. ore dopo aver  
dato avviso a tutti i consiglieri.

81. - Tutte le deliberazioni saranno pubblicate  
per copia all'albo pretorio nel primo  
giorno festivo, e di mercato successivo  
alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà  
avere copia delle deliberazioni mediante  
pagamento dei relativi diritti fissati col  
Decreto reale.

82. - I verbali delle dette deliberazioni verranno  
trasmesse in copia per comuni politici  
al prefetto, e per comuni amministrati-  
vi alla giunta di quello politico, che po-  
trà nei casi speciali fornire l'invio alla  
prefettura.

83. - Le disposizioni dei diversi articoli del pre-  
sente capo non sono applicabili ai comu-  
ni amministrativi se non per quella por-  
te di amministrazione esercitata dai  
medesimi indipendentemente da quella  
generale del comune, cui appartiene.  
Capo V. Della giunta municipale.

84. - Il Consiglio comunale elegge nel suo seno  
i membri della giunta a eccezione del  
Sindaco, destina l'ufficiale incarica-  
to delle funzioni di giudice conciliatore.  
La giunta si rinnova ogni anno per  
metà. I membri che escono dall'ufficio  
al termine dell'anno sono sempre rieleg-  
gibili.

85. - La giunta municipale rappresenta il consi-  
glio comunale nell'intervallo delle sue  
riunioni, ed interviene nelle funzioni so-  
vrane. Essa veglia al regolare andamento  
dei servizi municipali, mantenendo sermo-

Ministero 86. - *Attribuzioni del Consiglio*

1. Di fissare il giorno per l'apertura delle Sessioni Ordinarie e per le convocazioni Straordinarie del Consiglio;
2. Di nominare e licenziare sulla proposta del Sindaco i servienti del Comune;
3. Di deliberare intorno alla erogazione delle somme stanziata in bilancio nelle spese imprevedute, ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;
4. Di conchiudere le locazioni e condurre i contratti resi obbligatori per legge o deliberati in massima dal Consiglio;
5. Di preparare i ruoli dell'Imposta degli oneri comunali di generali e speciali;
6. Di formare il progetto di bilanci;
7. Di proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
8. Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;
9. Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;
10. Di dichiarare i prezzi delle vetture di viaggio delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permarcate in tutto;
11. Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili quando non vi sia una particolare convenzione;
12. Di promuovere le azioni politiche;
13. E quelle dei comuni politici di sorvegliare l'amministrazione dei comuni amministrativi che vi sono compresi.

87. - In caso di urgenza lo Quinto prende sotto la sua responsabilità le attribuzioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio dovendo immediata comunicazione nei comuni politici al Prefetto - nei comuni amministrativi al Sindaco del comune politico, e riferendone al Consiglio

- medesimo nella prima adunanza. Le quali deliberazioni di urgenza è applicabile il disposto dell'art. 88.
88. - La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.  
Le sue deliberazioni non sono valide se non intervenga la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.
89. - La giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione del modo con cui fece eseguire i servizi ad esso attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

#### Capitolo VI. Del Sindaco

90. - Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale.
91. - La nomina del Sindaco è affidata agli elettori comunali.
92. - Tutti gli eleggibili come consiglieri possono essere eletti Sindaco, purché di età non inferiore ai 30 anni ed abbiano compiuto gli studi d'istruzione secondaria classica o tecnica. Per i comuni amministrativi basterebbe aver compiuto i due gradi delle elementari.
93. - Il Sindaco dura in ufficio tre anni: può sempre essere rieletto.  
Può essere rimesso per risoluzione della maggioranza assoluta degli elettori iscritti, promossa da domanda di un terzo dei medesimi, o del Prefetto per commissione del Consiglio dei Ministri.
94. - Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più comuni.
95. - I distintivi del Sindaco sono determinati da un regolamento approvato dal ~~capo~~ capo della
96. - Il Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale.  
1.° Spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede  
2.° Convoca e presiede la giunta municipale; - distribuisce gli affari da cui

Opera L

2. Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; - veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

3. Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta.

4. Esamina tutte le deliberazioni del consiglio tanto rispetto al bilancio quanto rispetto ad altri oggetti - e quelle della giunta - e firma gli atti relativi agli interessi del comune.

5. Stipola i contratti deliberati dal consiglio comunale, e dalla giunta.

6. Provvede all'osservanza dei regolamenti.

7. Attende alle esecuzioni consuetarie secondo il disposto delle leggi.

8. Rilascia atti, statuti di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di nascita; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla giunta.

9. Rappresenta il comune in giudizio sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune.

10. Sovrintende a tutti gli uffici istituiti comunali.

11. Può sospendere tutti gli impiegati e collaboratori del comune riferendosi alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza secondo le rispettive competenze di nomina.

12. Affitti agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

13. Pubblica le leggi, gli ordini, e le manifestazioni governative.

14. Tiene i registri dello stato civile a forma di legge.

15. Provvede agli atti che nell'interesse della pubblica finanza, e della igiene pubblica gli sono attribuiti e consimili in virtù delle leggi, e dei regolamenti.

16. Inviigila a tutto ciò che possa -

interferire all'ordine pubblico.

17. Prouvide alla regolare tenuta del registro di popolazione.

18. Suforma le autorità superiori di qualunque evento interferente l'ordine pubblico.

19. Dirigge di concerto col Prefetto il servizio di pubblica sicurezza.

20. Esercita le attribuzioni giudiziarie affidategli dalla legge. Col consenso del consiglio egli può delegare tali attribuzioni ad uno degli assessori.

21. E in generale compie tutti gli atti che in conseguenza della legge egli vengono affidati.

97. - Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica, e di fare eseguire gli ordini relativi a specie dell'interposto senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi, salvo il renderne egli conto al consiglio, e salvo agli interessati il reclamare allo stesso, od alla autorità giudiziaria secondochè crederanno più opportuno.

Nei comuni politici continenti comuni amministrativi il Sindaco potrà farsi in quelli rappresentore del Sindaco locale, nella specialità dei casi: - quando si tratti di delegare alcune stabilite attribuzioni, ciò non potrà farsi se non col consenso della maggioranza del consiglio, e l'approvazione del Prefetto. La delegazione non potrà durare oltre un anno; - potrà rinnovarsi nel modo stesso, ed quale fu accordato preliminarmente.

98. - Nei comuni politici che contino oltre 60. mila abitanti, e che non comprendino in questo numero comuni amministrati si potranno per risoluzione del consiglio, approvata dalla D. autorità provinciale, dividersi in frazioni, quando

Amu

1) il Sindaco lo elegga: e se non si eleggesse, non potrà costituire meno di 30. nella abitanti: in ciascuna sezione sarà dal Sindaco delegato un assessore per rappresentarlo in quelle speciali attribuzioni che si considerano del capo.

99. - In caso di assenza o impedimento del Sindaco, come fa le voci l'assessore ausiliario ed in mancanza degli assessori il consiglio ausiliario.

100. - Dove il Sindaco rendere conto di ogni suo operato, e potrà dagli interessati essere chiamata l'autorità giudiziaria e deciderà sul medesimo. Del di sopra lo questo articolo viene espressamente escluso tutto ciò che si riferisce a controparte giudiziaria.

Per quanto si riferisce all'osservanza della legge il rappresentante del potere esecutivo dovrà sempre considerarsi come parte interessata.

#### Capo VII - Dell'amministrazione e contabilità comunale

101. - In ogni comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili e immobili.

Debbesi per fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale, ed alla sua amministrazione.

Tali inventarij saranno rivisitati in ogni cambiamento di Sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale, vi faranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventarij, le successive aggiunte e modificazioni faranno trasmessi

per copia al prefetto e rispettivamente  
al sotto-prefetto.

102. - I beni comunali devono essere venduti, salvo  
le eccezioni, che le particolarità delle circo-  
stanze possono dettare.

Tali eccezioni dovranno essere ricono-  
sciute dal Consiglio municipale, appro-  
vate da quello provinciale, e sanzionate  
dal prefetto. Qualora si tratti di comu-  
ni amministrative dovrà precedere il  
parere della giunta di quello politico.

103. - Le vendite dovranno a preferenza, dove  
le condizioni dei possessi non siano di-  
stacolo, farsi in piccoli lotti, e i paga-  
menti nel sistema dell'annualità.

104. - I beni non venduti, salvi i locali destinati  
ai servizi municipali, saranno affittati.

105. - I capitali disponibili di ogni specie debbo-  
no essere impiegati a favore intanto degli  
stati e titoli di debiti pubblici esteri.

106. - Le spese comunali sono obbligatorie o  
facoltative.

107. - Sono obbligatorie le spese

1. Per l'ufficio e per l'archivio comunale;  
2. Per gli stipendi del segretario, e degli  
altri impiegati, ed agenti;

3. Per il servizio delle riscossioni e pagamenti;  
4. Per le imposte dovute dal comune.

5. Per il servizio sanitario di medici, chirur-  
ghi e levatrici per i poveri, in quanto non  
sia a quello gravato da istituzioni  
particolari;

6. Per la conservazione del patrimonio  
comunale e per l'adempimento degli  
obblighi relativi;

7. Per il pagamento dei debiti obbligati.

In caso di lite saranno stanziati nel  
bilancio le somme relative da tenersi in  
deposito fino alla decisione della causa;

8. Per le istituzioni e manutenzione  
delle strade comunali come per la difesa  
dell'abitato contro ai fiumi e torrenti  
e per le altre spese pubbliche in conformità

Annua

L

Delle leggi, delle convenzioni, e delle car-  
tate d'igni.

9. Per la costruzione e mantenimento  
di strade carrabili che tengano in corri-  
spondenza il centro del Comune per  
con il centro di tutti quelli che gli sono  
confinanti.

10. Per la costruzione e mantenimento  
dei porti, fari, e altre opere marittime  
in conformità delle leggi.

11. Per il mantenimento e restauro degli  
edifici, e acquedotti comunali delle parti  
interne, e delle piazze pubbliche, le dove  
le leggi, i regolamenti, e le consuetudini  
non provvedano diversamente.

12. Per i cimiteri;

13. Per l'istruzione elementare dei due  
sessi che dovrà provvedersi con una  
scuola maschile, ed una femminile, stu-  
no per ogni 2500. abitanti, e non meno di

14. Per l'illuminazione dove sia stabilita;

15. Per la guardia nazionale;

16. Per i registri dello stato civile;

17. Per l'Associazione alla raccolta offi-  
ciale degli atti del Governo;

18. Per le elezioni;

19. Per le quote di concorso alle spese  
consorziali;

20. Per la sala d'arresto dove sia sta-  
bita e per la custodia dei detenuti;

21. Per la polizia locale;

22. Per la pubblica sicurezza;

23. Per la giurisdizione comunale;

24. Per il servizio di tesserie;

25. Per le quote del riparto provinciale

È generalmente per tutte quelle che  
sono poste a carico dei Comuni da legi-  
slazioni legislative del Regno.

108. - Le spese non contemplate nell'articolo  
precedente sono facoltative.

Potranno i Comuni nel caso d'insufficienza  
delle rendite loro nei limiti, ed in confor-  
mità delle leggi

Il maggior numero della popolazione  
costa d'ogni cosa del terreno non  
in ottomila e più sempre  
numero

F. di amministrazione  
comunale

Tu vettura

1. Istituire dogi sull'esercizio delle diverse professioni ed industrie;
2. Dare in appalto l'esercizio con privilegio del peso pubblico della misura pubblica dei cereali e del vino;
3. Imporre una tassa sulle bestie che non servono all'agricoltura, e ad una professione ed industria già tassata;
4. Stabilire una tassa sui Tabacchi e altri Disertimenti e feste pubbliche;
5. Fare sovrimposte alla contribuzione diretta.

N. 109. - La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal consiglio comunale a termini dell'art. farà parte del bilancio comunale.

110. - L'Esattore riscuote le imposte governative a forma del prece scritto dalle leggi e regolamenti del Regno - e le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli e le une e le altre egualmente coi privilegi fiscali. Determinati dalle leggi.

111. - I mandati di pagamento governativi e comunali saranno istruiti dal Sindaco e controfirmati dal ragioniere.

112. - L'Esattore estingue i mandati governativi in concorrenza dei fondi che esistono nelle casse spettanti al governo, e comunali, e in concorrenza dei fondi stanziati nel bilancio per il loro titolo ed articolo.

113. - Egli rende ogni anno il suo conto d'entrate e di spesa.

È inoltre soggetto a tutte le verifiche che ordinarie e straordinarie che il governo nel suo interesse, il Sindaco o la giunta in quello del governo, e del Municipio esercitano ordinariamente. Il comune è soggetto al governo e responsabile dell'operato, e dell'ommissio del suo Esattore.

114

114. - L'Esattore comunale terrà un conto corrente con il governo per tutte le somme incassate e pagate. Un estratto di questo conto firmato dal Sindaco e da due spezzatori, contrassegnato dall'esattore, ragioniere e segretario del comune verrà settimanalmente trasmesso al Ministero della Finanza e per la Direzione delle contabilità generali.

115. - I conti delle entrate e spese ribadite dal consiglio comunale saranno approvati, se si tratta di comuni amministrativi della giunta del comune politico, se di comuni politici dalla deputazione provinciale.

Nel primo caso è autorizzato il ricorso alla Deputazione provinciale, nel secondo al ~~contingente~~ <sup>contingente</sup> di Stato.

116. - Chiunque dell'Esattore in fuori d'ingressi senza legale autorizzazione nel maggio dei debitori di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

117. - Atti e somme delle quali gli amministratori non fossero dichiarati contabili sono ricevute dall'Esattore come le altre entrate comunali.

118. - Le alienazioni, locazioni, gli appalti di opere il cui valore complessivo e quello di ogni atto oltrepassa le L. 500. di valore all'atto pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere di Stato.

Capo VIII Della ingerenza governativa nell'amministrazione comunale.

119. - Il comune nella sua amministrazione e nelle attribuzioni che gli sono affidate, è sempre nei casi gli quali sia diversamente ed espressamente stabilito d'indipendenza.

Da qualunque ingerenza governativa.  
120. - Però il potere imeditato della esecuzione  
della legge ha in qualsiasi circostanza  
il diritto di opporsi che le leggi sian-  
no osservate per parte dei comuni, e sarà  
il comune responsabile presso il potere  
giudiziario di qualunque trasgressione  
fatta medesimo.

121. - Il sostituto rappresentante del potere esecu-  
tivo presso il comune è in diritto di richie-  
dere all'amministrazione municipale tutti  
quei chiarimenti dei quali possa occorri-  
re per assicurarsi della osservanza delle  
leggi; dovrà prevenire colla sua avvertenza  
qualsiasi trasgressione che potesse  
commettersi. Dovrà averne avviso al prefetto  
e rivolgersi al medesimo per il ricorso  
al potere giudiziario onde reprimere  
le avvertite.

122. - Oltre quanto viene disposto nei casi specia-  
li menzionati dalla legge e di quanto ge-  
neralmente fu stabilito dagli articoli  
precedenti, l'amministrazione municipa-  
le deve

1.° Rendere conto settimanalmente al  
rappresentante del potere esecutivo  
dell'andamento della pubblica finanza,  
e straordinariamente ogni qual volta oc-  
corra per accordarsi sulle misure da  
adottarsi.

2.° Assoggettarsi a tutte le ispezioni  
scelattive, che il governo creda opportuno  
ordinare.

3.° Non potrà essere disciolta una giunta  
né un sindaco sostituito o sospeso se  
non chi in forza di sentenza della Corte  
nei casi che verranno determinati  
dalle leggi. - Nella prima ipotesi gli  
elettori saranno convocati nel termine  
non maggiore di 15 giorni per nuove  
elezioni. L'amministrazione comunale  
sarà intanto affidata ad un Commissario  
Regio. - Nella seconda il Consiglio riunito



penali, qualora sia dimandato dall'au-  
torità dal pubblico ministero, si  
nomineranno due arbitri.

Gli arbitri dovranno riunire le stesse  
qualità che sono richieste dal giudice.

Il giudice cogli arbitri quando si siano  
istruiti prima il processo in udienza,  
quadrerà quindi della competenza, ri-  
mettendo alle corti, o pronunciando sul  
merito.

129. - Nei comuni amministrativi le funzioni di  
giudice conciliatore saranno affidate al  
Sindaco.

130. - Nei casi nei quali il Sindaco del comune po-  
tente delega il Sindaco dei comuni ammi-  
nistrativi <sup>o comunali</sup> ~~o comunali~~ per una frazione,  
almeno delle sue attribuzioni, coll'assenso  
del prefetto potranno affidarsi al delega-  
to quelle pure giudiziarie, che appartien-  
gono ai pretori.

131. - L'amministrazione della giustizia nelle  
comuni è gratuita; le spese precedenti  
tanto nelle cause civili quanto nelle pe-  
nali sono tenute a rimborsare le spese  
che il municipio ha incontrate per quel  
giudizio.

Tutti gli atti saranno fatti in carta libera.

132. - L'assistenza del candidato e patrocinato  
re non è obbligatoria; ciò fanno volendo  
per adempire gli atti occorrenti, e  
difendersi de se stesso le sue ragioni.

133. - Quando però reclami l'assistenza di un ~~avvocato~~  
dovrà ricorrere al patrocinatore legalmen-  
te conosciuto.

### Titolo III.

#### Capitolo I. Dell'amministrazione provinciale

134. - La provincia è corpo morale, ha facoltà di  
possedere ed ha un'amministrazione pro-  
pria che se regge e rappresenta gli interessi.

135. - L'amministrazione di ogni provincia è  
composta di un consiglio provinciale.

7 a confidici, v

Canale

Art. 136. - Sono sottoposti all'amministrazione provinciale.

1. I beni e le attività patrimoniali della provincia;

2. gli istituti di assistenza nelle singole comuni, ed ogni altro stabilimento di istituzione a pro della provincia;

3. fondi, eredità, testati e disingestioni della provincia da leggi speciali.

### Capo II Del consiglio provinciale.

137. - Il consiglio provinciale si compone di un consigliere per ogni 18. mila abitanti delle comuni, che ne formano parte.

138. - I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori di ciascun comune; essi rappresentano l'intera provincia.

139. - Nissuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più comuni di una stessa provincia, può essere per uno di essi, entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

Chi difetto d'ordine l'è eletto in più provincie, dove nel consiglio della provincia nella quale ottiene un maggior numero di voti, ed ove sia eletto in più comuni di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede alla elezione a parte.

140. - Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procede nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per la elezione dei consiglieri comunali, facendosi però constare con verbali separati.

141. - Compilate le operazioni il presidente dell'ufficio centrale di ogni comune trasmette alla deputazione provinciale gli atti della elezione.

La deputazione provinciale rimette

- gli atti al consiglio che riconfermano  
la regolarità convocata la elezione.
142. - Contro le deliberazioni del consiglio  
non vi ha ricorso ai Tribunali.
143. - Possono essere eletti consiglieri provinciali:  
tutti gli eleggibili e consiglieri comunali;  
esclusi quelli che abbiano meno di 30  
anni, che non abbiano compiuto il corso  
d'istruzione secondaria o tecnica, che  
abbiano interessi collo provincia o im-  
pieghi pagati. Dalla medesima
144. - Il consiglio provinciale si raduna nel capo  
luogo della provincia.
145. - Il consiglio provinciale si riunisce di giu-  
ra il primo di settembre in sessione ordinaria.  
Può anche essere convocato straordinariamente  
dalle deputazioni provinciali  
per propria iniziativa o su domanda di  
un terzo dei consiglieri.
146. - Nei casi di convocazione straordinaria tutto  
di convocazione dovrà indicare gli oggetti  
e l'ordine delle deliberazioni.
147. - Il consiglio provinciale nella prima seduta  
è presieduto dal consigliere anziano di  
età; il più giovane vi sostiene le funzioni  
di segretario.
- Nella seduta medesima il consiglio no-  
mina fra suoi membri, a maggioranza ap-  
paltata di voti nel primo scrutinio, o rela-  
tiva nel secondo, un presidente, un vice-  
presidente, un segretario, ed un vice-se-  
gretario, i quali durano in carica tutto  
l'anno.
- Regge pure nel suo seno i revisori del  
conto delle deputazioni, di cui alcuni  
dell'art.
148. - Il consiglio provinciale non può deliberare  
in alcuna prima convocazione se non inter-  
venga almeno la metà dei suoi membri;  
però alla seconda convocazione che dovrà  
avere luogo in altro giorno, le deliberazioni  
sono valide qualora s'intervenisse il terzo

Parlame

149. I presidenti dei Consigli provinciali potranno trasmettere direttamente al ministro dell'Interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio, su cui passa ai medesimi. Di dovere richiamare specialmente l'attenzione del governo.

150. - Il Consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una deputazione incaricata di rappresentarela nell'intervallo delle Sessioni.

151. - Spetta al Consiglio provinciale di provvedere colle sue deliberazioni:

1. Alla erezione di stabilimenti pubblici provinciali.
2. Ai contratti di acquisto, ed alle accettazioni di Doni e lasciti.
3. Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia.
4. Alla istruzione finanziaria e tecnica.
5. Agli istituti e stabilimenti pubblici di retti e benefici della intera provincia.

I lavatoi:

gli ospedali:

gli ospedali degli infermi e mentecatti:

I ricoveri dei vecchi:

L'assistenza agli inabili o ottusi: all'impedimento al lavoro

6. Alle pensioni per gli allievi, alle scuole normali ed alle Università dello Stato ed alla istruzione delle scuole elementari.

7. Alle strade provinciali, ed ai lavori intanto ai fiumi e torrenti, giusta dalle leggi o carico della provincia.

8. Alle disposizioni per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari.

9. Ai sussidi in favore di comuni o contrade per opere pubbliche, per la pubblica istruzione per istituti di pubblica utilità.

10. Alla formazione del bilancio allo Stato ed una categoria all'atto dell'ispezione, ed all'esame del conto di spesa del Laboratorio.

Del conto amministrativo della dipartimen-  
ta, ed all'applicazione dei fondi disponibili;  
11. Alle azioni di intenzione e sostanziale  
quedizio;

12. Al concorso della provincia ad opere ediffe-  
rre esse obbligatorie a termini di legge;

13. Alla creazione di prestiti;

14. Alla vigilanza di regolamenti per le  
istituzioni che appartengono alla provincia  
o ne dipendono e per gli interessi ammini-  
strativi della medesima.

15. Alla nomina, sospensione o revoca degli  
impiegati addetti agli uffici e stabilimenti  
provinciali, osservate le norme stabilite dalla  
legge, e dai regolamenti sulle singole materie;

16. Alla conservazione dei monumenti, e de-  
gli archivi provinciali;

17. Alla determinazione del tempo entro cui la  
caccia e la pesca possono essere esercitate,  
ferme le altre disposizioni della legge relativa;

18. Alla conservazione degli idrografia di proprie-  
tà provinciali, e degli archivi amministra-  
tivi della provincia.

152. — Alle spese provinciali ed a quelle delle comunità  
che potesse avere la provincia si supplirà  
con i centesimi addizionali sulla imposta  
diretta governativa da ripartirsi sui  
comuni.

153. — Le spese provinciali sono obbligatorie o  
facoltative.

Sono obbligatorie le spese

1. Per i stipendi degli impiegati dell'ammi-  
nistrazione della provincia, e del suo ufficio;

2. Per la distenzione e manutenzione  
dei ponti degli argini, e delle strade pro-  
vinciali;

3. Per la costruzione e mantenimento di  
strade che giungano in diretta comunica-  
zione il capoluogo della provincia con  
quelli delle provincie confinanti.

4. Per il concorso alla costruzione, ed al man-  
tenimento degli argini contro fiumi e  
torrenti in conformità delle leggi;

Ucrain

Un comitato

- 5. Per la costruzione ed il mantenimento dei porti e fari e per altri lavori marittimi in conformità delle leggi;
- 6. Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica;
- 7. Per un ospedale di mentecatti, un orfanotrofio nella provincia, un beratrofio con ospedale d'infermi, con ricovero di vecchi, in ciascun comune politico;
- 8. Per pensioni agli allievi alle scuole normali ed università dello Stato;
- 9. Per la istruzione delle scuole elementari;
- 10. Per la visita sanitaria nei casi di epidemia e di epizootia;
- 11. Sul contributo di spese con altre tre provincie;
- 12. Poljogamento dei debiti esigibili;
- 13. Per le corti giudiziarie;
- 14. Per i battaglioni provinciali.

E generalmente per tutti gli affari relativi a carico della provincia, salvo per l'attivo le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

156. - Per gli istituti di beneficenza ai quali prima provvedevano i comuni, e che vengono ora riuniti all'amministrazione provinciale dovranno i comuni stessi continuare l'amministrazione uniformandosi però alle regole che dal consiglio provinciale verranno stabilite per conto dell'amministrazione, e sotto la sorveglianza della dipartimentazione della provincia.

157. - Può delegare uno o più dei suoi membri per indagare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia.  
Può anche domandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogna nella circoscrizione delle sue attribuzioni.  
I membri dei consigli provinciali faranno nel termine di 96 ore tradurre ed

~~prodotto per sua norma.~~

Corpo VIII Della Deputazione provinciale

156. - La Deputazione provinciale è composta del Presidente nominato dal Consiglio, e dei membri eletti dal medesimo tutti e nove a giuranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di 8. per le provincie che non oltrepassano i 600 abitanti. Di dieci per le altre. Vi faranno in oltre quattro supplenti.

157. - La Deputazione provinciale.

1. Rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle due riunioni;

2. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, conferendole a forfaiti rappresentate da uno o doppi dei suoi componenti;

3. Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4. Sospende gli impiegati degli uffici, e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5. Nomina, sospende, revoca i subordinati a carico della provincia;

6. Stipola i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7. Delibera sulla erogazione delle somme stanziati in bilancio per le spese imprevedute e dello stesso di un articolo di oltre della stessa categoria;

8. Fa gli atti conservatori dei diritti della provincia;

9. In caso di urgenza fa gli atti, ed i provvedimenti riservati al Consiglio riferendone al medesimo nella prima adunanza;

10. Compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11. Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

0 May

10

12. Perciò verbi gratia comuni, e condorzi; le opere pie, le attribuzioni, che le sono della legge affidate;

13. Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statali, che relative all'amministrazione della provincia, sottoporla tanto al Governo, che al Consiglio provinciale, colla forma che saranno determinate da regolamenti generali;

14. Dovrà dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 158. - Il Presidente della deputazione provinciale,

1. Rappresenta la provincia in giudizio;

2. Procede per le controversie ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli;

3. Firma gli atti relativi all'interesse dellaAmministrazione provinciale;

4. Ha la sorveglianza degli uffici degli impiegati provinciali;

5. Attende agli incarichi personali e per mezzo di atto dei membri della Deputazione provinciale da lui delegati;

6. Firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale.

159. - In caso d'impedimento del Presidente, ne farà le veci il deputato presidente che abbia avuto maggior numero di voti nella sua elezione. Inella parità il più anziano.

160. - Non possono essere eletti a fare parte della Deputazione provinciale, e cessano di appartenervi

1. I magistrati dello stato, della provincia, dei comuni, degli istituti dipendenti dai comuni della provincia;

2. I Sindaci, membri delle giunte municipali, amministratori d'istituti nominati dal prefetto presidente;

3. Gli oppositori di opere che si eseguono per conto della provincia, dei comuni, degli istituti predetti, e coloro che anche direttamente subiscono interesse

nelle imprese relative;  
li. I fratelli, parenti, ed affini nei gradi  
indicati nell'art.

161. - Tutti coloro, i quali abbiano ed auspicio avuto ingerenza negli affari sottoposti alle Deliberazioni della Deputazione provinciale non potranno ne votare ne intervenire alle adunanze quando si tratti dei medesimi.
162. - Per la validità delle Deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.
163. - La Deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.
164. - I componenti la Deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno, sono sempre rieleggibili.
165. - Se un membro della Deputazione non interviene alle sedute per un mese senz'aver ottenuto congedo dallo medesimo è dichiarato dimissionario.
166. - Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verificchi alcuno degli impedimenti indicati nell'art.

### Capo IV. Delle ingerenze governative nell'amministrazione provinciale.

167. - I processi verbali delle Deliberazioni del Consiglio provinciale e della Deputazione quando ne eserciti le attribuzioni, sono dal presidente trasmessi al prefetto nel termine di 24. ore dalla loro data.
168. - Le Deliberazioni divengono esecutive se nel termine di 24. ore dal loro ricevimento il prefetto non abbia rimesso alcun rilesso contro lo medesimo.
169. - Il prefetto quando ritenga la risoluzione del consiglio o della Deputazione contraria

Car

L

170.

170) alla legge dovrà invitarsi a deliberare nuovamente persistendo essi nelle loro deliberazioni, ed essa nelle sue convinzioni potrà ricorrere al potere giudiziario. La intimazione del ricorso basterà a sospendere la esecuzione della deliberazione.

Le deliberazioni dei consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento e nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, - come pure quelle per cui si porteranno qualche variazione al corso delle acque pubbliche dovranno essere approvate dal ministero dei lavori pubblici previo parere del consiglio superiore.

Capo V. Disposizioni generali.

riguardanti l'amministrazione provinciale

171. - Il consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.

172. - Gli esattori comunali sotto la responsabilità dei rispettivi comuni disimpegnano le funzioni di Tesorieri provinciali.

I loro conti verranno esaminati dalla deputazione, ed approvati dal consiglio. L'una e l'altra equiquinta le credenze potranno ordinarie straordinarie uscite di cassa.

173. Saranno osservate per le disposizioni dei mandati e per i contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli art.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non precedenti le L. 3000.

174. - I seduti del consiglio provinciale saranno pubblici. Allora soltanto che si tratti

- di questioni di governo, potè il Consiglio ordinare a maggioranza assoluta che sieno trattenute le porte chiuse.
175. - Gli atti del Consiglio provinciale, sono pubblicati nell' stampa.
176. - Il potere giudiziario può solo, e nei casi contemplati dalla legge, ordinare lo scioglimento del Consiglio, e quello della Deputazione. Nel primo caso provvederà contemporaneamente, alla nomina di una deputazione provvisoria, e ordinerà la convocazione dei collegi elettorali, per la nomina del nuovo Consiglio in un termine non maggiore di 15 giorni. Nel secondo caso nominando una deputazione provvisoria ordinerà la convocazione del Consiglio in un termine non maggiore di 15 giorni per scegliere la nuova.
177. - L'istituimento della Deputazione, la convocazione del Consiglio, e dei collegi elettorali per quanto si riferisce all' 27<sup>o</sup> precedente sono affidate al prefetto.

#### Titolo IV.

#### Disposizioni comuni all' amministrazione comunale e provinciale.

178. - I consiglieri dureranno in funzione cinque anni, si rinnovano per quinto equi anno, e sono sempre rieleggibili. Dopo l'elezione generale, la scadenza dei primi 4 anni è determinata dalla sorte. Eguualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della giunta municipale, e della deputazione provinciale nel primo anno.
- In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.
179. - Per essere ammessi la qualità di consigliere si esige dal far parte della giunta, e della deputazione.
- Saranno ammessi a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi

Palermo

166

rispetto all'anno e all'atto di rapporto  
al Consiglio ne debbono essere per an-  
no il quinto da fissarsi a termi-  
ni del 1.º paragrafo dell'articolo citato.

180. - Non vi è luogo a prerogative di Consiglio  
rimbalzando dell'anno, eccetto il caso  
in cui il Consiglio si trovi ridotto  
a meno di due terzi dei suoi membri.

181. - Coloro che a termini della presente legge  
sono nominati a tempo rimangono in  
ufficio fino alla installazione dei loro  
successori, ancorchè scatto il  
termine prefisso.

182. - Fra eletti contemporaneamente di numero  
per anziani coloro che risultano nel  
primo scrutinio per maggiore numero  
di voti, e quindi coloro che ne ottengono  
maggiore numero negli scrutini seguenti.

La parità di voti si intende ottenuta  
si avrà per anziano il maggiore di età.

183. - La qualità di consigliere si perde verifican-  
dosi alcuno degli impedimenti, di  
cui agli art.

184. - I Consiglieri entrano in carica nel primo  
giorno della sessione ordinaria del  
Consiglio che ha luogo dopo l'elezione.

185. - Le funzioni dei consiglieri comunali e pro-  
vinciali sono gratuite. Dovrà essere  
gratuito il rimborso delle spese fatte  
per la educazione di speciali in-  
teressi.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali  
di decretare in favore dei membri  
della Deputazione non residenti, nel ca-  
so luogo della provincia dell'indignità  
di presenza corrispondenti alle spese  
di viaggio e di soggiorno a cui sonan-  
no sottostare per il servizio alle dipen-  
de. Potrà pure essere stanziato in bilan-  
cio a favore del Sindaco un annuo com-  
pendio per indennità di spese.

186. - Chi presiede l'adunanza dei Consigli  
creati colla presente legge è investito  
di potere discrezionale per mantenere  
l'ordine, l'osservanza delle leggi e l'ordi-  
natezza delle discussioni e deliberazioni.

Ma la facoltà di sospendere l'adunanza  
per un tempo non maggiore di un'ora  
e anche di scioglierla, essa dovrà però  
per legge richiedersi il giorno seguente.  
In tutti i casi dovrà sempre ridigersi  
processo verbale, da trasmettersi imme-  
diatamente al prefetto.

Può nelle sedute pubbliche dopo di  
aver date gli opportuni avvertimenti  
ordinare che venga espulso dall'uditorio  
chiunque sia causa di disordini, ed an-  
che di ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di questo ordine nel  
processo verbale, e sull'obbita del medesimo  
si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito  
per 24. ore senza giudizio del  
procedimento avanti il Tribunale; quan-  
tunque sia il caso.

187. - Nei Consigli si vota ad alta voce per ap-  
pello nominale, o per alzata di mano.

188. - L'appello nominale è obbligatorio ogni-  
qualvolta sia dimandato da un de-  
putato dei presenti.

Le sole deliberazioni concernenti  
persone si prendono a suffragio segreto.

189. - Nessuna proposta può nella tornata giu-  
diziale ordinaria essere sottoposta  
a deliberazione definitiva se non entro  
24. ore prima depositata nella sala  
dell'adunanza con tutti i documenti  
necessari per essere esaminato e me-  
nché la maggioranza del consiglio  
dichiara ad alta urgenza ordinarie  
diversamente.

190. - Non può mai esser dato ai Consiglieri  
alcun mandato imperativo, se il dato  
non è obbligatorio.

Spas M.

191. - L'invio di tutte le memorie, tutto alle  
presidenti, alle dipartizioni, e quindi  
ai consiglieri, ed a mezzo loro a qualun-  
quella d'ora.
192. - Il rappresentante del potere esecutivo non  
potrà sempre rivolgere al Consiglio molte  
osservazioni; che erodrà convenienti  
e indicare quelle proposte che giudica  
cheira' utili.  
Sovra' del Consiglio il risolvere se  
debbano quelle proposte discutere  
Le discussioni delle proposte avrà  
luogo per ordine di data della proposta  
global, chiunque vi abbia avuto iniziativa.  
Potrà nullameno una risoluzione del  
Consiglio costituita la urgenza, oltre  
rate questo ordine.
193. - I Consigli possono incaricare uno o più  
dei loro membri di riferire sopra gli  
oggetti che obbligo indagare, ed esami-  
nare.
194. - I comuni e le provincie sono tenuti a com-  
piere gli atti di pubblica amministra-  
zione che loro sono dalle leggi emanati  
nell'interesse generale, non hanno  
diritto per questo a compensi o meno  
che siano determinati dalle leggi.
195. - Le deliberazioni del Consiglio imporan-  
ti modificazioni, o revoca di delibera-  
zioni speculative si avranno come  
non avvenute, se esse non facciano  
chiara ed espressa menzione della  
revoca e della modificazione.
196. - I consiglieri si astengono dal prendere  
rispetto alle deliberazioni riguardan-  
ti titoli e contabilità loro propria,  
verso i corpi cui appartengono, e  
gli stabilimenti dai medesimi ammi-  
nistrati, o soggetti alla loro ammi-  
nistrazione o vigilanza; come pure  
quando si tratta d'interessi propri  
o d'interessi titoli e contabilità dei

loro congiunti ed affini fino al 4° grado civile e di conferire impieghi ai medesimi.

Si atterranno pure dal prendere parte diretta o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed affari di ogni natura nell'interesse del comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono.

197. - Terminata la votazione il presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. L'intento adottato la proposta si ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

198. - I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario: debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza, e dalla medesima approvati.

199. - Ogni consigliere ha diritto nel verbale di far nota constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed ogni qualora chiedere le opportune rettificazioni.

200. - I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti, e dal segretario.

201. - Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

202. - Possono i Consigli conferire a delegati speciali l'facoltà di vincolarli il corpo che rappresentano per ciò che dipende da essi.

203. - La forma materiale dei bilanci di conti e degli altri atti è determinata dalle regole generali di amministrazione ed o qui speciali provvedimenti che in conformità delle medesime i Consigli devono di adottare.

Op. 3 al

204. - Que un Consiglio di città, che le sue attribuzioni si fanno ristrette e dispendiose dall'autorità amministrativa, o alla quale potrà sempre ricorrere a quella giudiziaria.
205. - Que malgrado la convocazione del Consiglio non potesse aver luogo alcuna deliberazione, le giunte o deputazioni ristrette veranno agli affari urgenti, prevenendo, se il prefetto, che convocerà i giunti, in un termine non maggiore di dieci giorni.
206. - L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti del Consiglio a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compiere la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.
207. - I membri delle amministrazioni di uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro consegnate. Occorrendo, di consegnarle ad altri per servizio pubblico si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti di amministrazione.
- Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro tutta contabili.

### Titolo V Disposizioni transitorie.

208. - La presente legge andrà in vigore dal  
Però le nuove spese obbligatorie per le provincie ed i comuni cominceranno ad essere a loro carico a partire dal primo eccetto quelle che riguardano i servizi pubblici, che profano dalla amministrazione dello stato o quella delle provincie e comuni.
- Queste spese non passeranno alle provincie se non quando esse

approvata la legge speciale che rego-  
la il passaggio dallo stato alle pro-  
vincie

209. - I conti delle amministrazioni comuna-  
li e provinciali, e degli istituti che  
ne dipendono, compilati a norma delle  
leggi anteriori, saranno esaminati  
ed approvati secondo il disposto della  
legge presente.

210. - Stanno fermi i contratti in corso legal-  
mente fatti dalli attuali amministra-  
zioni.

211. - Le liquidazioni non ancora compiute  
nelle antiche provincie del regno in  
esecuzione degli articoli 234, 235, 236,  
237, 238, 239, e 240 della legge comunale  
e provinciale del 23 ottobre 1859 sa-  
ranno condotte a compimento in con-  
formità di quelle disposizioni.

212. - Si verranno comunali e provinciali  
gl'istituti o stabilimenti attualmente  
a carico dello stato, che provida-  
no a spese obbligatorie a termini  
della presente legge. Un decreto  
reale dichiarerà quali siano questi  
istituti.

213. - I funzionari ed impiegati governativi  
adetti alle prefetture, all'istruzione  
secondaria tecnica elementare  
alle giudicature mandamentali, ai  
tribunali di circondario, e ad ogni  
altro ramo di servizio che da governativo  
divenga provinciale o comunale,  
quando non possano diversamente  
collocarsi dallo stato, non saranno  
accettati dalle provincie o comuni  
come impiegati, saranno posti in  
disponibilità.

214. - Quei funzionari ed impiegati che per  
quanto si riferisce all'articolo pre-  
cedente fossero accettati in loro  
servizio dai comuni e dalle provin-  
cie, quando cessassero da quel-

Annex L

semprigi, a meno che non sia alla dispo-  
nibilità della pubblica amministrazione  
loro liquidata per il stato, che allora  
sarà goduta a carico dello stato  
a prima delle leggi in vigore.

215. - Atteso che, a norma dell'articolo 10 del  
regolamento, per quanto si riferisce ai di-  
ritti delle vedove e figli d'impiega-  
ti dello stato.

216. - Nel caso di destituzione di un funziona-  
rio o salariato compreso nelle dispo-  
sizioni degli articoli precedenti, le  
amministrazioni comunali e pro-  
vinciali ne daranno avviso il mag-  
giorante del potere esecutivo.  
Vendendogli le ragioni delle miti-  
gazioni, ed il ministero deciderà se  
quasi fatti, se abbia goduto il diritto  
alla pensione o trattamento di  
disponibilità. - L'impiegato avrà  
sempre quello di ricorrere al potere  
esecutivo contro le risoluzioni  
del ministero.

217. - Una legge stabilirà i capi-luoghi dei  
comuni politici, e la loro circoscri-  
zione. I comuni attuali che non  
comprendono in libertà di fran-  
chigia nel comune politico, o circoscri-  
zione comuni amministrativi.

218. - Sarà trasmesso a ciascun comune  
politico un progetto di diversi  
gruppi di comuni destinati a costi-  
tuire le provincie. Ciascun comu-  
ne potrà, che lo riguarda fare qualche  
osservazione che crederà conve-  
niente. Il potere legislativo ven-  
do a calcolo quelle osservazioni  
determinerà il circondario della  
provincia. Nel primo consiglio ma-  
gistrato ne sarà stabilito il primo  
luogo.

219. - Istituzione delle circoscrizioni comunali.

si procederà immediatamente alle nuove elezioni municipali, il consiglio sarà rinnovato per intero, saranno eletti il giudice comunale e i consiglieri provinciali.

220. — I consiglieri provinciali si riuniranno nella prima volta nelle città della nuova provincia, che prima fosse capo-luogo di quelle nelle quali tutti o lo massima parte dei comuni fossero compresi.

221. — Dopo un anno il potere legislativo avendo e calcolò i redditi che potessero avere avuto luogo, e sulle circoscrizioni dei comuni, e delle provincie tutte quelle proposizioni che nell'interesse delle popolazioni si riterranno opportune.

222. — Per quanto si riferisce ai gradi d'istruzione elementare e secondaria che si richiede per diversi incarichi comunali e provinciali, per tutti quelli che il giorno della promulgazione della presente legge avranno oltrepassato la età di quindici anni, potrà supplirsi con atto di notorietà pubblica, e per gli altri occorrerà un certificato richiesto dall'autorità scolastica.

25 de 1866

V. Miniccioli